

cuore  
manifatturiero  
d'europa

# Le Novità della Legge di Bilancio 2020 (e del D.L. n.124/2019 "collegato" ) con particolare riferimento alle IMPOSTE DIRETTE

18 febbraio 2020



**CONFINDUSTRIA EMILIA  
AREA CENTRO**  
Le imprese di Bologna,  
Ferrara e Modena

# LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E IL D.L. N. 124/2019: LE NOVITA' PER LE IMPRESE

*A cura del Dott. Giorgio Gavelli*

*Bologna-Modena-Ferrara, febbraio 2020*

*STUDIO*  
**SIRRI – GAVELLI – ZAVATTA**  
*& ASSOCIATI*  
**DOTTORI COMMERCIALISTI**

**LE NOVITA'  
DEL DECRETO LEGGE N. 124/2019  
COLLEGATO ALLA  
MANOVRA FINANZIARIA 2020  
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

**Il 27.10.2019**, a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 252 del 26.10.2019, è **entrato in vigore** il c.d. **“Collegato alla Finanziaria 2020”** (D.L. n. 124/2019), contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Il decreto è stato **convertito**, con notevoli modificazioni, dalla **Legge n. 157 del 19 dicembre 2019**, pubblicata sulla G.U. del 24.12.2019 (**in vigore dal 25.12.2019**)



**Di seguito si esaminano le disposizioni principali**

# **NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI**

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## ACCOLLO DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE – Art. 1

L'**accollante del debito d'imposta altrui** ex art. 8, c. 2, Legge n. 212/2000 dovrà **pagare** i debiti secondo le **modalità in vigore** e **senza poter compensare** tale debito con i propri crediti.

**In caso di violazione** di questa disposizione, i **versamenti** si considerano **come non avvenuti**, con conseguente notifica dell'**atto di recupero dell'imposta** entro il 31.12 dell'**ottavo anno successivo** a quello di **presentazione** del mod. **F24**, e con **irrogazione** delle seguenti **sanzioni** ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97:

**ACCOLLANTE**

**30% del credito utilizzato**  
(dal 100 al 200%  
se lo stesso è inesistente)

**COOBBLIGATI IN SOLIDO**  
per imposta e interessi

**ACCOLLATO**

**30% dell'importo non versato**  
e recupero dell'imposta + interessi

Modalità di attuazione demandate all'Agenzia delle Entrate

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE – Art. 2

Introdotta, pena lo **scarto del mod. F24**,  
il **divieto di utilizzo dei crediti in compensazione**  
in caso di **notifica** di un Provvedimento di:

**cessazione della partita IVA**  
(vedi anche Provvedimento  
dell'A.E. del 03.12.19)

### Divieto:

- ✓ **esteso a tutti i crediti** (anche a quelli non maturati per effetto dell'attività con partita IVA);
- ✓ resta in vigore **fino a quando risulta la cessazione della partita IVA.**

**esclusione della partita IVA**  
**dall'elenco dei soggetti che**  
**effettuano operazioni intraUE (VIES)**

### Divieto:

- ✓ riguarda solo i crediti IVA
- ✓ resta in vigore **fino ad avvenuta rimozione delle irregolarità** che hanno generato l'emissione del Provvedimento

Tali crediti, pur se non compensabili, possono comunque essere **richiesti a rimborso o riportati nella dichiarazione successiva.**

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

Allineate alle regole IVA, le modalità di **utilizzo in compensazione** dei **crediti IRPEF/IRES/IRAP (e relative addizionali e sostitutive)** emergenti dalle relative dichiarazioni (cfr. Ris. 110/E/2019)

Compensazione di crediti maturati **a decorrere dal 2019** di importo > 5.000/annui

Credito IVA  
annuale/trimestrale

Esclusivamente tramite Entratel/Fisconline dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza da cui emerge il credito (es, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.09.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020).

Credito  
IRPEF/IRES/IRAP e  
imposte sostitutive

Tali crediti **non** sono quindi **più compensabili automaticamente** a partire **dall'1.01.2020** ma **solo a seguito della presentazione della dichiarazione** dalla quale **emerge il relativo credito**, opportunamente munita del visto di conformità, con evidente differimento per il contribuente della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

**Esteso**, con riferimento ai **crediti maturati** dal **periodo d'imposta** in corso al **31.12.2019**, **l'obbligo dell' utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'A.E.** anche ai soggetti privi di partita IVA per le compensazioni dei crediti IVA (anche trimestrali) IRPEF/IRES e IRAP, dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione



Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
F24 con saldo "a zero"	Titolare partita IVA e privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
F24 "a debito" con compensazione orizz. di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Titolare partita IVA <b>e privato</b>	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
F24 "a debito" con compensazione di "altri" crediti (ad es. contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) o bancari (remote/home banking)
F24 "a debito" senza compensazione orizzontale (quella esclusivamente verticale appartiene a questa categoria)	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) o bancari (remote/home banking)
	Privato	Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) o bancari (remote/home banking)

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

Dal 29.10.2018 le esecuzioni di F24 contenenti **compensazioni “a rischio”**, **possono essere sospese fino a 30 giorni** da parte dell’A.E. per finalità di controllo



### Conseguenze dell’attività di controllo in caso di F24 «sospesi»

- L’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24** al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento che, entro i 30 giorni successivi, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati o valutati erroneamente dalla stessa.
- Per i mod. F24 presentati e “scartati” **a partire da marzo 2020**, è applicata una **sanzione** per ciascun mod. F24 non eseguito ex art. 15, c. 2-ter, D.Lgs. n. 471/97 **pari al 5% dell’imposta** (per importi ≤ 5.000€) **o pari a 250€** (per importi > 5.000€) - non applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97. Se il contribuente paga la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non verrà eseguita l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione. Diversamente, l’Agente della riscossione notificherà la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.

Modalità di attuazione demandate all’Agenzia delle Entrate, che potrà cooperare con INPS ed INAIL per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione in F24

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## Telefisco Sole 24 Ore: le risposte dell'Agenzia – Compensazioni

DOMANDA

Si chiede se la modifica apportata all'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 dall'articolo 3 del DL 124/2019, che ha esteso alle compensazioni di crediti superiori a 5000 euro per imposte sui redditi, imposte sostitutive e Irap, il termine del decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, si applichi anche per l'utilizzo in compensazione dei particolari crediti di imposta da agevolazioni o incentivi che si evidenziano nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (ad esempio, il credito di imposta per gli investimenti disciplinato dal comma 191 della legge di Bilancio 2020), ovvero se, per tali crediti, la compensazione possa continuare ad effettuarsi dal 1° giorno dell'esercizio successivo a quello di maturazione.

RISPOSTA

L'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, **non è soggetto all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi**, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, in quanto tale prescrizione si riferisce esclusivamente ai crediti IVA, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP.

Invece, l'utilizzo **in compensazione dei suddetti crediti è soggetto all'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate**, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019. Infatti, tale disposizione si applica a un insieme di crediti d'imposta più ampio rispetto a quello oggetto del comma 1 del medesimo articolo 3, che comprende anche i *“crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi”*, ossia i crediti di natura agevolativa, come chiarito nella risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## Telefisco Sole 24 Ore: le risposte dell’Agenzia – Compensazioni

DOMANDA

Come deve comportarsi un contribuente che ha presentato una dichiarazione integrativa ultraannuale (relativa al 2016 nel corso del 2019) dalla quale emerge un credito Irpef e intenda utilizzarlo a partire dal 2020 per compensare il debito Iva relativo al primo trimestre quando, successivamente alla compensazione orizzontale effettuata, si accorga che, dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al 2019, emerge un debito Irpef che le istruzioni richiedano debba essere compensato preliminarmente con il credito Irpef da integrativa già utilizzato?

RISPOSTA

L’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998 prevede che, in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (c.d. dichiarazione integrativa “ultrannuale”), l’eventuale credito da essa risultante va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, se la dichiarazione integrativa, relativa all’anno 2016, è presentata nel corso del 2019, il relativo credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2019, presentata nel 2020). L’indicazione del credito in dichiarazione è resa obbligatoria per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, debiti relativi all’anno 2019 scadenti nel 2020). La rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente. Se il risultato della liquidazione è un’eccedenza d’imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte.

In base all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019, se il credito che si intende compensare è superiore a 5.000 euro, è necessario attendere la presentazione della relativa dichiarazione, su cui deve essere apposto, tra l’altro, il visto di conformità (art. 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013). Se, invece, l’utilizzo del credito è inferiore o uguale a 5.000 euro, la compensazione può essere eseguita anche prima della presentazione della dichiarazione. In tal caso, qualora si verifici, in sede di successiva predisposizione della dichiarazione, che il credito utilizzato non è effettivamente spettante, sarà necessario procedere al suo riversamento, ricorrendo all’istituto del ravvedimento.

**NOVITA' IN TEMA DI RITENUTE SU  
APPALTI, SUBAPPALTI ETC.**

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

Introdotta l'obbligo, a partire dall'1.01.2020,

per i soggetti che affidano ad un'impresa

l'esecuzione di opere/servizi di importo complessivo annuo > 200.000 € tramite

contratti di appalto/subappalto/affidamento a consorziati/rapporti negoziali

caratterizzati da:

- ✓ prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
  - ✓ utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili,
- di richiedere a tali imprese, obbligate a rilasciarle,  
copia dei mod. F24 relative al versamento delle ritenute fiscali  
operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati direttamente  
nell'opera/servizio da appaltatori/subappaltatori o imprese affidatarie



Il versamento delle ritenute sopra indicate è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

**Entro 5 giorni lavorativi successivi** la scadenza dei versamenti, **l'impresa (sub)appaltatrice/affidataria**, dovrà **trasmettere al committente** (*fatta salva la procedura alternativa della certificazione di affidabilità – v. oltre*):

un **elenco di tutti i lavoratori** che il mese precedente sono stati **direttamente impiegati** nell'esecuzione dell'opera/servizio, con dettaglio, per ognuno, del codice fiscale, delle ore lavorate e della retribuzione relativa corrisposta

il **dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente** nei confronti di ciascun singolo lavoratore, con **separata indicazione** di quelle relative alla **prestazione affidata dal committente**

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

Nei giorni immediatamente precedenti il Natale, l'A.E. ha emanato:

### Risoluzione n. 108/E del 23.12.2019

in cui è stato  
chiarito che:

- a) la quantificazione dei versamenti distinta per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente nell'ambito della specifica opera o servizio nonché della relativa ritenuta operata) va effettuata dall'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria *“sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)”*;
- b) la previsione normativa trova applicazione *“con riferimento alle ritenute operate dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020) anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”*.

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

Nei giorni immediatamente precedenti il Natale, l'A.E. ha emanato:

**Risoluzione  
n. 109/E del  
24.12.2019**  
con cui:

- a) è stato istituito il **codice "09" (denominato "Committente")** per consentire alle imprese esecutrici di effettuare i versamenti nel mod. F24 indicando il committente a cui si riferiscono;
- b) è stato chiarito che per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente il versamento in F24 avviene cumulativamente;
- c) sono state riportate le modalità di compilazione dei campi della sezione "Contribuente" del mod. F24, come di seguito:
  - nel campo *"codice fiscale"* va indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria tenuta al versamento;
  - nel campo *"codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"*, è indicato il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo "09" da riportare nel campo *"codice identificativo"*;
- d) è stato precisato che i modd. F24 compilati come sopra sono consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente tramite il *"cassetto fiscale"* accessibile dall'areariservata dal sito internet dell'A.E.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

Nel caso in cui l'impresa (sub)appaltatrice/affidataria:

- ✓ non abbia **ottemperato** agli **obblighi di trasmissione** di cui alla slide precedente;
- ✓ sia **responsabile** dell'**omesso/insufficiente versamento** delle **ritenute fiscali** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;



Il **committente dovrà sospendere**, finché perdura l'inadempimento, il **pagamento dei corrispettivi** maturati nei confronti della stessa sino a concorrenza del **20%** del **valore complessivo dell'opera/servizio ovvero** per un **importo pari** all'ammontare delle **ritenute non versate** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone **comunicazione entro 90 giorni** alla competente **Agenzia delle Entrate**.

**In caso di inottemperanza, il committente è chiamato a pagare una somma pari alla sanzione irrogata** all'impresa inadempiente (per mancata o carente effettuazione ritenute e/o mancato o carente versamento delle stesse), senza possibilità di compensazione.

In tali casi, è **preclusa** all'impresa appaltatrice/affidataria ogni **azione esecutiva** finalizzata al **soddisfacimento del credito** il cui pagamento è stato **sospeso**, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

Tali obblighi **non** trovano applicazione

qualora le **imprese (sub)appaltatrici/affidatarie** comunichino al committente, **allegando** relativa **certificazione** (messa a disposizione dall'A.E. e valida quattro mesi dalla data del rilascio), la **sussistenza** dei seguenti **requisiti** all'**ultimo giorno** del mese precedente a quello della **scadenza** (**Prov. AE 06/02/2020**):

essere **in attività da almeno 3 anni**,  
 essere **in regola**  
**con gli obblighi dichiarativi**  
 e **aver eseguito**,  
 nel **triennio precedente**,  
**complessivi versamenti**  
 registrati nel conto fiscale  
 per un **importo  $\geq 10\%$**   
 dell'**ammontare**  
 dei **ricavi/compensi** risultanti  
 dalle dichiarazioni medesime

**assenza di iscrizioni a ruolo** e/o **accertamenti**  
**esecutivi** e/o **avvisi di addebito**  
 affidati all'Agente della riscossione  
 relativi ad IRES, IRAP, ritenute e contributi  
 previdenziali per **importi  $> \text{€ } 50.000$**  per i quali  
 siano **ancora dovuti pagamenti**  
 (termini di pagamento già scaduti)  
 e per i quali **non siano stati accordati**  
 provvedimenti di **sospensione**, ad eccezione  
delle somme oggetto di piani di rateazione  
per i quali non sia intervenuta decadenza

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2


Il committente è tenuto a **riscontrare** la predetta **certificazione** sul **sito dell'A.E.** secondo modalità ancora da definire (anche se la Ris. 109/E/2019 fa intuire che si passerà dal cassetto fiscale)

Le imprese (sub)appaltatrici/affidatarie **non possono** utilizzare la compensazione per **estinguere** le **obbligazioni** relative a **contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi** obbligatori, **maturati** durante la **durata del contratto** e con riferimento al **personale direttamente impiegato** nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati che rientrano in questa disciplina

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### IL MECCANISMO IN FORMA GRAFICA



(\*) Lo schema si ripete per tutti i subappaltatori contrattualizzati dall'impresa appaltatrice/affidataria

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## Telefisco: le risposte dell'Agenzia – Decorrenza

DOMANDA

Le disposizioni dell'articolo 4 comma 1 del DI n. 124/2019 si applicano dal 1° gennaio 2020. La risoluzione n. 108/2019 ha precisato che si dovrà fare riferimento alle ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020 (versamenti del 16 febbraio 2020). Si chiede se rientrino nei nuovi controlli anche le ritenute effettuate a gennaio 2020 (versamento di febbraio 2020) su retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 che il datore di lavoro ha pagato, ad esempio, il 10 gennaio 2020.

RISPOSTA

Gli obblighi introdotti dall'articolo 4 comma 1 del decreto-legge n. 124 del 2019 operano dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese. Conseguentemente, **non vanno adempiuti** i predetti obblighi in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## Forum Italia Oggi: le risposte dell'Agenzia – Ritenute su appalti

DOMANDA

Il limite dei 200 mila euro indicato nel comma 1 dell'articolo 4 del dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, è da intendersi cumulativo in riferimento alle opere affidate o da intendersi riferito ad una sola opera che supera detto limite? Ad esempio, è soggetta alla nuova disciplina l'impresa che affida cinque appalti di 50 mila euro l'uno e, in caso affermativo se la norma scatta al superamento del limite di 200 mila euro in relazione a tutti gli appalti concessi od esclusivamente per quello che ha comportato il superamento del limite?

RISPOSTA

Il limite di 200 mila euro previsto dal comma 1 dell'art. 4 è da intendersi in riferimento all'importo annuo delle opere o dei servizi - tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati - **affidati alla singola impresa**.

Qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati il limite di 200 mila euro si ritiene riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti.

Nell'ipotesi in cui la somma dei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, sia, complessivamente, superiore a 200 mila euro annui, **la norma va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia**.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## Forum Italia Oggi: le risposte dell'Agencia – Ritenute su appalti

DOMANDA

La lettera a) del comma 5 prevede, tra le cause di esclusione dalla disposizione di legge che sussista, in capo alla impresa che effettua i lavori o le opere:

- ✓ un requisito di attività almeno triennale. Si chiede se detto requisito riguardi un concetto di operatività in relazione all'ammontare dei ricavi ed al costo del personale dipendente;
- ✓ l'effettuazione di versamenti di imposta nell'ultimo triennio per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi e dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. Si chiede come detto requisito possa conciliarsi con quelle casistiche di soggetti che dichiarano perdite fiscali e che, dunque, pur avendo prodotto ricavi o compensi, non effettuano versamenti di imposte.

RISPOSTA

Con specifico riguardo alla lettera a), ed ai quesiti proposti, si rileva che la norma richiede (i) la persistenza in attività per almeno tre anni, (ii) la regolarità rispetto agli obblighi dichiarativi e (iii) l'effettuazione di versamenti registrati in conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Le condizioni in parola devono sussistere congiuntamente; per quanto attiene al requisito di attività almeno triennale, si richiama quanto già previsto nell'ambito del provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017 del Direttore dell'Agencia delle entrate, ritenendosi che anche nel contesto normativo in commento l'impresa che effettua i lavori o le opere debba risultare operativa negli ultimi tre anni coerentemente ai criteri ivi delineati.

Quanto al secondo quesito, l'intervento normativo in commento prevede la soglia del 10 per cento dei versamenti rispetto all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati. A ciò si aggiunga che i versamenti eseguiti in conto fiscale non riguardano esclusivamente le imposte sui redditi (rispetto alle quali si potrebbe realizzare la condizione ipotizzata nel quesito, in punto di assenza di debito d'imposta a fronte della presenza di perdite fiscali), ma qualsivoglia somma sia versata con il modello F24 (e quindi, a titolo esemplificativo, anche l'IVA, e le stesse ritenute fiscali, contributi previdenziali e altro).

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – Art. 4, c. 3-4

**Esteso il *reverse charge*** di cui all'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, previa autorizzazione da parte del Consiglio UE, alle **“prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite *contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali* comunque denominati caratterizzati da prevalente *utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma*”.**

**NB:** non c'è il parametro dell'importo annuo > 200.000€



**Le uniche deroghe riguardano** le operazioni effettuate nei confronti:

- dei **soggetti rientranti nello *split payment*** ex art. 17-ter;
- delle **agenzie per il lavoro** disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

## Forum Italia Oggi: le risposte dell’Agenzia – Ritenute su appalti

DOMANDA

L’ambito applicativo del nuovo articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997, è stato circoscritto ai rapporti “*di importo annuo complessivo superiore ad euro 200.000*” riproponendo dal lato oggettivo lo stesso dettato previsto per l’estensione del *reverse charge* ossia per i contratti (appalti, subappalti e affidamenti) o rapporti negoziali comunque denominati “*caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma*”. A differenza della disciplina prevista per *reverse charge*, dal punto di vista letterale, non sono state tuttavia escluse dalle novità in materia di ritenute **le agenzie per il lavoro** disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Come deve essere interpretato tale mancato richiamo?

RISPOSTA

Dalla formulazione normativa emerge che le suddette agenzie, con riferimento alle prestazioni in oggetto, risultano escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile mentre non vengono escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute. Ciò premesso, si osserva che, stante il tenore letterale delle indicate disposizioni normative, **la disciplina dettata con l’introduzione del nuovo art. 17-bis del decreto legislativo 241/1997 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti sopra evidenziati.**

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### Soggetti esclusi (quali committenti):

- *i soggetti **non residenti** senza stabile organizzazione in Italia e quelli che si presumono residenti ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del TUIR;*
- *i soggetti residenti che **non esercitano** attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni;*
- ***i condomini e gli enti non commerciali** (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta;*
- *l'Agenzia che stipula i **contratti di somministrazione lavoro** ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*

#### Soggetti interessati (catene)

*Allorché il citato comma 1 fa espresso riferimento ai “committenti” presso le cui sedi di attività è utilizzata la manodopera, gli stessi potranno essere indifferentemente **gli originari committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi, i consorziati e le altre tipologie di soggetti che stipulano gli altri rapporti negoziali.***

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### I contratti interessati

Ciò che assume esclusiva rilevanza ai fini dell'applicabilità del comma 1 dell'articolo 17-bis non è il *nomen iuris* attribuito dalle parti ai contratti stipulati, ma l'effettivo ricorrere nei contratti comunque denominati del prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Perciò, **a mero titolo di esempio, potrà rientrare nel predetto ambito di applicazione il contratto di cessione dei beni con posa in opera,** qualora ricorrano tutti i presupposti di applicabilità previsti dal comma 1 dell'articolo 17-bis.

#### Il concetto di «sede del committente»

Le sedi di attività del committente (il quale, di volta in volta, potrà essere l'appaltatore, il consorzio, il subappaltatore, il consorziato, etc.) coincidono con tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale o agricola o professionale. Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l'attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### Come si calcolano i 200.000 euro

*Per esigenze di semplificazione e per conferire elementi di certezza, l'arco temporale va riferito all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).*

*Sempre per esigenze di semplificazione, si farà riferimento ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi.*

*Ai fini del computo della predetta soglia, si farà riferimento a tutti i contratti in essere nell'anno, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell'anno con ciascuna impresa.*

*In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis.*

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

**Esempio n. 2** Si pensi al caso in cui il committente A stipuli un contratto di durata annuale con l'impresa B il 16 febbraio 2020 con scadenza 15 febbraio 2021 che prevede un prezzo di 300.000 euro al netto dell'IVA. In base al meccanismo del pro-rata temporis, all'anno 2020 sono imputabili euro 250.000 ( $300.000 * 10/12$ ) e all'anno 2021 sono imputabili i restanti 50.000 euro; gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° marzo 2020 e cesseranno il 15 febbraio 2021.

**Esempio n. 4** Si pensi al caso in cui il committente A stipuli un contratto con l'impresa B il 1° luglio 2020 con scadenza 31 dicembre 2022 che prevede un prezzo complessivo di 600.000 euro al netto dell'IVA. In base al meccanismo del prorata temporis, la soglia di 200.000 euro su base annua è superata a decorrere dal 1° gennaio 2021 (120.000 euro sono imputabili all'anno 2020, 240.000 euro sono imputabili all'anno 2021 e 240.000 euro sono imputabili all'anno 2022); gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° gennaio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022.

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### **La soglia dei 200.000 euro annui nelle «catene»**

- *Al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro mediante il frazionamento dell'affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1 in esame, e affidatario.*
- *Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l'utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.).*

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### **Esempio n. 1**

Si pensi al caso in cui la società A stipuli un contratto di appalto di **450.000 euro** con la società B, la quale stipula un subappalto con le società X, Y e Z di **150.000 ciascuna** e con prevalente utilizzo della manodopera limitatamente alle società X e Y. In questo caso, **sia la società A sia la società B sono “committenti”** e ciascuna di esse deve verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti, consistenti nel prevalente utilizzo della manodopera presso le sue sedi di attività e con l'utilizzo dei beni strumentali comunque ad essa riconducibili, limitatamente ai rapporti con le società X e Y. In particolare, la società A nei confronti di B, X e Y e la società B nei confronti di X e Y. Nel caso in cui, ad esempio, i predetti ulteriori presupposti di utilizzo della manodopera si dovessero verificare nei confronti della società A, le disposizioni contenute nell'articolo 17-bis troveranno applicazione nei confronti della società originaria committente A e delle società appaltatrice e subappaltatrici B, X e Y. Viceversa, nel caso in cui i predetti ulteriori presupposti si dovessero verificare nei confronti della società B, le disposizioni contenute nell'articolo 17-bis troveranno applicazione nei confronti della società appaltatrice B e delle società subappaltatrici X e Y, rimanendone perciò esclusa la società A. Da ultimo, qualora **l'originario committente A dovesse rientrare tra i soggetti esclusi** (ad esempio, condominio), gli ulteriori presupposti consistenti nel prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente e nell'utilizzo dei beni strumentali comunque ad esso riconducibili vanno verificati esclusivamente nei confronti della società appaltatrice B.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### Verifica dei requisiti per la certificazione

Per verificare il requisito che richiede che le imprese abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, si farà riferimento:

- al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio. A tal fine, si precisa che **non sono considerati i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo**.
- al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### La validità del certificato

La predetta certificazione è messa a disposizione dell'impresa o di un suo delegato, **a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese**, da parte di un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell'impresa. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione **presso le Direzioni regionali**, competenti ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Il certificato ha una durata di quattro mesi dalla data del rilascio, superati i quali le predette imprese devono acquisire un nuovo certificato.

Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, la sussistenza dei requisiti dovrà essere oggetto di autocertificazione.

L'Agenzia delle entrate rende disponibile copia delle deleghe di pagamento sia nel "cassetto fiscale" dell'impresa che ha effettuato il versamento sia in quello dell'impresa identificata con il codice fiscale indicato nel campo dedicato del modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 109/2019. Qualora il committente originario sia escluso dall'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 17-bis, l'invio avverrà nei soli confronti dell'impresa appaltatrice.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### L'affidamento di opere/servizi

L'affidamento riguarda «il compimento di una o più opere o di uno o più servizi»; rientreranno nell'ambito di applicazione della disposizione normativa in esame anche gli affidamenti misti di opere e servizi. L'affidamento deve essere poi riferito «a un'impresa». In presenza di affidamenti a più imprese, l'applicazione del comma 1 dell'articolo 17-bis sarà valutata per ciascuna di esse.

Nel caso di imprese associate in un'associazione temporanea di imprese, l'ATI sarà da intendersi unitariamente ai sensi della disposizione normativa in esame.

Il riferimento all'“impresa” **porta a escludere dai soggetti affidatari gli esercenti arti o professioni**. Di conseguenza, i contratti d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile stipulati con esercenti arti e professioni non ricadono nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione normativa in esame. Viceversa, potranno ricadervi, in presenza dei presupposti di applicabilità del comma 1 dell'articolo 17-bis, i contratti d'opera stipulati con imprese, a condizione che le stesse utilizzino per l'esecuzione dell'opera o del servizio commissionato lavoratori aventi diritto alla percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### Il concetto di «prevalenza della manodopera»

Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, stante l'espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell'articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, e al denominatore al prezzo complessivo dell'opera (o dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti).

La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.

Per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l'obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, obbligo che ricorrerà non solo quando il lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nel caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il committente.

Il concetto di “manodopera” ricomprende **tutte le tipologie di lavoro: manuale e intellettuale.**

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### **I beni strumentali messi a disposizione**

I beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali. La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire **a qualunque titolo giuridico**: proprietà, possesso, detenzione. È in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati.

**Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori**, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l'esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### Il divieto di compensazione

I sostituti d'imposta interessati dall'applicazione del divieto sopra descritto maturano correntemente crediti che, in base alle relative disposizioni, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai soli fini del pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti.

Si tratta, ad esempio, dei crediti che i sostituti d'imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute.

Tali crediti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono utilizzabili dai sostituti d'imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare.

Di conseguenza, il divieto introdotto dalla disposizione in commento impedirebbe che i suddetti crediti possano essere recuperati a valere sulle ritenute, che rappresentano, però, l'unico debito con il quale i sostituti d'imposta possono compensare i crediti medesimi.

Pertanto, in questi casi, deve essere considerata la necessità di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare i suddetti crediti.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### I codici compensabili nonostante il divieto (parte 1)

Codice F24	Descrizione codice
1250	Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto
1304	Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o Valle d'Aosta di competenza esclusiva erariale
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia
1627	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1628	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1629	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n.175/2014
1632	Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR
1633	Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR
1634	Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, dl n. 457/1997
1669	Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1671	Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1678	Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione
1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Valle d'Aosta
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sardegna
3796	Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### I codici compensabili nonostante il divieto (parte 2)

3797	Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014
4331	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione
4631	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia
4931	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta
4932	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d' imposta impianti in Valle d'Aosta
6781	Ecceденza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)
6782	Ecceденza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)
6783	Ecceденza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 ordinario (risoluzione n. 9/e del 18 Gennaio 2005)
6787	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta applicate agli interessi di cui al decreto legislativo 30 Maggio 2005, 143
6788	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta applicate ai canoni di cui al decreto legislativo 30 Maggio 2005, n. 143
1655	RECUPERO DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA SOMME EROGATE BONUS 80 euro

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

	(X)				(Y)	(X)/(Y)	(Z)	(W)	(Z)*(X)/(Y)	(W)*(X)/(Y)
Lavoratori	Committ. Alfa (ore lavorate)	Committ. Beta (ore lavorate)	Committ. Gamma (ore lavorate)	Assenze (ore)	Totale ore	% ore lavorate attribuibili ad Alfa	Retribuz. (imponibile fiscale)	Ritenute fiscali	Retribuz. attribuibile ad Alfa	Ritenute fiscali attribuibili ad Alfa
A	50	50	50	50	200	25%	1.800	500	450	125
B	100	40	40	20	200	50%	1.500	400	750	200
C	0	80	80	40	200	0%	1.500	300	0	0
D	150	0	0	50	200	75%	2.000	600	1.500	450
							<b>Totale</b>	<b>1.800</b>	<b>2.700</b>	<b>775</b>

#### Esempio n. 7

Si consideri il seguente esempio relativo a un certo mese e si assuma che solo per il committente Alfa ricorrano i presupposti di applicabilità dell'articolo 17-bis.

Il lavoratore C non entrerà nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis, perché non ha prestato alcuna opera a favore del committente Alfa; per i lavoratori A, B e D, l'ammontare delle retribuzioni e delle ritenute fiscali attribuibili al committente Alfa saranno calcolate rapportando le ore lavorate presso il committente Alfa al totale delle ore lavorate nel mese (comprese le assenze). **Su un ammontare totale di ritenute fiscali pari a 1.800 euro, solo 775 euro saranno versate senza alcuna possibilità di compensazione (salvo che non si tratti dei crediti identificati dai codici elencati nella tabella di cui sopra) e la copia della relativa delega di pagamento sarà consegnata al committente;** le restanti ritenute fiscali, pari a 1.025 euro, saranno versate cumulativamente, senza far riferimento ad alcun committente.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### I controlli del committente

Il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato:

- che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore **non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore**; in particolare, ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l'altro, la coerenza tra l'ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente;

- che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle.

Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali;

- che le ritenute fiscali siano state versate **senza alcuna possibilità di compensazione**, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### I controlli del committente

Il diritto a ricevere i corrispettivi si intende maturato quando è certo, liquido ed esigibile. Non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 3 in esame gli eventuali pagamenti già avvenuti a titolo di anticipo rispetto al compimento dell'opera o del servizio.

Nella particolare ipotesi in cui le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al comma 2 o risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, i pagamenti saranno sospesi dal soggetto (committente originario o appaltatore) presso cui si verificano i presupposti di applicabilità dell'articolo 17-bis.

Perciò, ad esempio, nel caso in cui i presupposti di applicabilità dell'articolo 17-bis si dovessero verificare in capo all'originario committente, lo stesso sospenderà i pagamenti da effettuare all'appaltatore; questi sarà, a sua volta, legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi.

Viceversa, nel caso in cui i presupposti di applicabilità dell'articolo 17-bis si dovessero verificare in capo all'appaltatore, sarà solo l'appaltatore legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI – Art. 4, c. 1-2

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 1/E/2020

#### Il periodo transitorio

Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre **il 30 aprile 2020**), l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell'articolo 17-bis connessa all'inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata al paragrafo 4.2.

Ma senza una delega specifica sul singolo appalto come fa il committente/appaltatore a controllare??

## **ALTRE NOVITA'**

## ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPONTANEO LUNGO ANCHE AI TRIBUTI LOCALI – Art. 10-bis

Viene **abrogata** la **disposizione** di cui al comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, norma che **limitava il ravvedimento** oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ai **tributi amministrati dall'A.E. e dall'Agenzia delle Dogane**.



**Conseguentemente, dall'1.01.2020, anche ai tributi locali si applicano le forme di ravvedimento di cui alla slide successiva.**

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO SPONTANEO LUNGO ANCHE AI TRIBUTI LOCALI – Art. 10-bis

Art. 13 c. 1, lett.	In caso di assenza di constatazione della violazione/assenza di accessi/ ispezioni/verifiche o altre attività di accertamento (*) sanzione ridotta a:
b-bis	<p><b>1/7 del minimo</b> se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene <b>entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo</b> a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;</p>
b-ter	<p><b>1/6 del minimo</b> se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene <b>oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo</b> a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;</p>
b-quater	<p><b>1/5 del minimo</b> se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24, L. 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli art. 6, c. 3, o 11, c. 5, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.</p>

(\*) Essendo ancora in vigore il comma 1-ter dell'art. 13, non è chiaro se anche per i tributi locali sono ostativi al ravvedimento solo gli atti di accertamento e gli avvisi bonari o sia sufficiente un qualunque atto dell'attività di controllo (es. questionario). Si attendono chiarimenti.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RIORDINO TERMINI MOD. 730 E CU (DAL 2021) – Art. 16-bis

Rivisti i termini di presentazione del mod. 730 e degli adempimenti connessi  
a partire dal **01.01.2021** (mod. 730/2022)

Soggetto	Adempimento	Termine
<b>Contribuenti</b>	Presentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ del mod. 730 e della scheda per la destinazione del 2/5/8‰ al sostituto d'imposta/ professionista abilitato/ CAF</li> <li>▪ direttamente della dichiarazione precompilata all'A.E.</li> </ul>	<b>Entro il 30.9</b>
<b>CAF e professionisti abilitati</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative	<b>Entro il 10.11</b>
<b>Sostituto d'imposta</b>	Invio telematico della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni	<b>Entro il 16.03</b> dell'anno di invio delle comunicazioni da parte del CAF unitamente alle certificazioni

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RIORDINO TERMINI MOD. 730 E CU (DAL 2021) – Art. 16-bis

Rivisti i termini di presentazione del mod. 730 e degli adempimenti ad esso collegati a partire dal 01.01.2021 (mod. 730/2022)

Soggetto	Adempimento	Termine
CAF/ professionisti abilitati/ sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	Invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate	Dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/ professionista/sostituto ed "elaborate"
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ entro il 31.05 → <b>entro il 15.06</b></li> <li>▪ dall'1.06 al 20.06 → <b>entro il 29.06</b></li> <li>▪ dal 21.06 al 15.07 → <b>entro il 23.07</b></li> <li>▪ dal 16.07 al 31.08 → <b>entro il 15.09</b></li> <li>▪ dall'1.09 al 30.09 → <b>entro il 30.09</b></li> </ul>
		Il sostituto d'imposta effettua l'addebito/accredito delle somme risultanti dalla dichiarazione in base alla data di presentazione del mod. 730, fermo restando che va eseguito <u>sulla prima retribuzione utile</u> e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo (2° mese successivo per gli enti che erogano pensioni) a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## RIORDINO TERMINI MOD. 730 E CU (DAL 2021) – Art. 16-bis

### Ulteriori modifiche introdotte dalla nuova disposizione:

**30.04**

Data a decorrere dalla quale saranno resi disponibili i modd. **730/REDDITI precompilati**

**16.03**

- ✓ **termine ultimo** per la **trasmissione telematica** all’Agenzia delle Entrate, da parte dei **soggetti terzi** (assicurazioni, enti di previdenza complementare, pompe funebri, asili nido, università, etc), dei **dati utili** alla **predisposizione** della dichiarazione **precompilata**;
- ✓ **termine**, per i **sostituti d’imposta**, di **invio delle CU** all’Agenzia delle Entrate e di **consegna delle stesse** a ciascun percettore.

**31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione**

Termine dell’**obbligo di conservazione** per le **schede** relative alla scelta per la destinazione del **2/5/8‰**

Sempre **dal 2021**, potranno presentare il **mod. 730** anche i **contribuenti** con **contratto di lavoro a tempo determinato** (NO personale scolastico, soggetto alla previgente normativa), purchè il **contratto duri** almeno **dal mese di presentazione della dichiarazione al 3° mese successivo** e che siano **noti i dati del sostituto d’imposta** che effettuerà il conguaglio.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

**Ridotta** gradualmente la **soglia**:

- ✓ per i **trasferimenti di denaro contante** (pagamenti tra soggetti diversi da banche/poste);
- ✓ per la **negoiazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. “cambia valute”,  
e delle relative **sanzioni minime** edittali applicabili in caso di trasgressione



Dall'1.07.2020 al 31.12.2021	Dall'1.01.2022
€ 2.000 (prima € 3.000)	€ 1.000

Si ricorda che il **divieto** opera quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore** alla cifra indicata

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## REGIME FISCALE UTILI DISTRIBUITI A SOCIETA' SEMPLICI – Art. 32-quater

**Modificata** la **disciplina** della **distribuzione dei dividendi a società semplici**, che dalla riforma operata nel 2018, per un difetto di coordinamento, subivano una sorta di doppia imposizione (concorrenza integrale alla formazione del reddito del socio, nonostante la società partecipata avesse già versato l'IRES).



Ora viene previsto un **meccanismo di trasparenza della società semplice** che basa la **tassazione** di questi **dividendi** sulla **natura** (e sul regime fiscale) del socio.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## REGIME FISCALE UTILI DISTRIBUITI A SOCIETA' SEMPLICI – Art. 32-ter

Quindi gli utili distribuiti da società di capitali residenti (anche nei casi di recesso, esclusione e riduzione di capitale o liquidazione di cui al comma 7 dell'art. 47, TUIR) se percepiti da società semplici sono:

a)	esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare se il socio applica l'art. 89 TUIR (es. società di capitali ed enti commerciali)	Imponibile 5%
b)	esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 41,86% del loro ammontare se il socio applica l'art. 59 TUIR (imprese individuali, società di persone)	Imponibile 58,14%
c)	soggetti a tassazione "secca" del 26% se persone fisiche non in regime d'impresa (con partecipazione qualificata e non). Tale ritenuta è applicata dalla società erogatrice il dividendo sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice	/

## REGIME FISCALE UTILI DISTRIBUITI A SOCIETA' SEMPLICI – Art. 32-ter

### Non sembrano risolte le problematiche relative a:

- **Dividendi di fonte estera** (la norma sembra inapplicabile)
- **Dividendi percepiti da società semplici con soci non residenti** (la norma sembra inapplicabile)
- **Stratificazione nel tempo delle riserve da cui proviene il dividendo** (non è chiaro se si applichi il regime transitorio di cui all'art. 1, c. 1006, L. n. 205/2017 e al D.M. 26.05.2017)

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## DEDUCIBILITA' ONERI FINANZIARI SOGGETTI IRES – Art. 35

**Modificato** il comma 11 dell'art. 96 TUIR (nella versione modificata dal Decreto ATAD – D.Lgs. n. 142/2018) riguardante la **deducibilità** degli **oneri finanziari** relativi ai **progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine**. Viene statuito che:

a) per **progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine** si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

b) nel caso di **costituzione di una società** di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono **integralmente deducibili** gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## INCENTIVI CONTO ENERGIA – Art. 36

Il **contribuente** che intenda **mantenere** il diritto a beneficiare delle **tariffe incentivanti** riconosciute dal **GSE per il III°, IV° e V° Conto Energia** per la produzione di **energia elettrica** può **versare** una **somma** “*determinata applicando alla **variazione in diminuzione** effettuata in dichiarazione relativa alla **detassazione per investimenti ambientali** l’**aliquota d’imposta pro tempore vigente**”.*



### Come aderire a tale definizione:

**presentare entro il 30.06.2020 apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate** (le cui modalità e contenuto saranno individuate da uno specifico Provvedimento) indicando:

- **l’eventuale pendenza di giudizi** relativi il recupero delle agevolazioni non spettanti;
- **la rinuncia agli stessi giudizi** che sono sospesi dal Giudice (previo perfezionamento della definizione anche con esibizione della documentazione attestante i pagamenti effettuati e comunque dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute).

→ **versare gli importi dovuti entro il 30.06.2020.**

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## REATI TRIBUTARI – Art. 39

Nuove sanzioni penali ex D.Lgs. n. 74/2000 applicabili dal 24.12.2019

Reato	Reclusione		Sequestro e confisca per sproporzione (art. 12-ter)	Applic. D.Lgs.n. 231/01
	Prima	Ora		
	<b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)</b>	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni		
<b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)</b>	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	<b>Da 3 a 8 anni</b>	<b>Sì, se imposta evasa &gt; € 100.000</b>	SI
<b>Dichiarazione infedele (art. 4)</b>	Da 1 a 3 anni se: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IRPEF, IRES, IVA evasa &gt; € 150.000;</li> <li>▪ elementi attivi sottratti all'imposizione o elementi passivi inesistenti &gt; 10% degli elementi attivi in dichiarazione o, comunque, &gt; € 3 milioni</li> </ul>	<b>Da 2 a 4 anni e 6 mesi se:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IRPEF, IRES, IVA evasa &gt; € 100.000;</li> <li>▪ elementi attivi sottratti all'imposizione o elementi passivi inesistenti &gt; 10% degli elementi attivi in dichiarazione o, comunque, &gt; € 2 milioni</li> </ul>	<b>Mai</b>	NO

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## REATI TRIBUTARI – Art. 39

Reato	Nuove sanzioni penali ex D.Lgs. n. 74/2000 applicabili dal 24.12.2019			
	Reclusione		Sequestro e confisca per sproporzione (art. 12-ter)	Applicaz. D.Lgs.n. 231/2001
	Prima	Ora		
<b>Omessa presentazione della dichiarazione (art. 5)</b>	Da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	<b>Da 2 a 5 anni</b> Se imposta evasa > € 50.000	Mai	NO
<b>Omessa presentazione del 770 da parte del sostituto d'imposta (art. 5, c. 1-bis)</b>	Da 1 anno e 6 mesi a 4 anni, se ritenute non versate > € 50.000	<b>Da 2 a 5 anni</b> se ritenute non versate > € 50.000	Mai	NO
<b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)</b>	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	<b>Da 4 a 8 anni</b> (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, se importo non rispondente al vero riportato su fatt/doc < € 100.000)	<b>Sì, se importo non rispondente al vero riportato su fatt/doc &gt; € 200.000</b>	SI
<b>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)</b>	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	<b>Da 3 a 7 anni</b>	Mai	SI

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## REATI TRIBUTARI – Art. 39

Reato	Nuove sanzioni penali ex D.Lgs. n. 74/2000 applicabili dal 24.12.2019			
	Reclusione		Sequestro e confisca per sproporzione (art. 12-ter)	Applicaz. D.Lgs.n. 231/2001
	Prima	Ora		
<b>Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)</b>	Da 6 mesi a 2 anni, se ritenute > € 150.000	Da 6 mesi a 2 anni, se ritenute > € 150.000	Mai	NO
<b>Omesso versamento di IVA (art. 10-ter)</b>	Da 6 mesi a 2 anni, se IVA omessa > € 250.000	Da 6 mesi a 2 anni, se IVA omessa > € 250.000	Mai	NO
<b>Indebita compensazione crediti &gt; 50.000 € (art- 10-quater)</b>	Da 6 mesi a 2 anni (crediti non spettanti) Da 18 mesi a 6 anni (crediti inesistenti)		Mai	NO
<b>Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (art. 11, c.1)</b>	Da 6 mesi a 4 anni (da 1 a 6 anni, se dovuto > € 200.000)		Sì, se imposte, sanzioni e interessi > € 100.000	SI
<b>Sottrazione fraudolenta nella transazione fiscale (art. 11, c.2)</b>	Da 6 mesi a 4 anni		Sì, se elementi attivi < effettivi o elementi passivi fittizi > € 200.000	SI

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## ACCONTO IRPEF/IRES/IRAP SOGGETTI ISA – Art. 58

A partire dal **27.10.2019**:

- gli esercenti attività **soggetti agli ISA** con ricavi/compensi  $\leq$  € 5.164.569;
  - **soci/associati/collaboratori familiari/società trasparenti** ex art. 115 e 116 TUIR;
- versano gli **acconti IRPEF/IRES/IRAP**  
in **2 rate di pari importo (50%)**



Per l'**acconto 2019** è **“fatto salvo”**  
quanto **già versato** con la **prima rata (40%)**,  
con la conseguenza che **per tale anno** la misura dell'**acconto**,  
anche per i **soggetti** tenuti al **versamento in unica soluzione**,  
è **pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata)**

# Le novità del D.L. n. 124/2019 convertito

## TEMPISTICHE E MODALITA' DI VERSAMENTO

### SECONDO ACCONTO AL 50%



#### Considerazioni

- La disposizione **non si applica** ai **soggetti che non conseguono** (neppure «per trasparenza») **redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti ad ISA**, né alle **imprese/professionisti** con **ricavi/compensi > € 5.164.569** nel periodo precedente
- **Dal 2020** occorrerà fare attenzione perché gli **acconti** (sempre in misura pari al 100% complessivo) andranno **differenziati** nelle due rate in maniera diversificata **a seconda del tipo di soggetto**
- La **disposizione** è **a regime** (non limitata al 2019) ma l'effetto positivo sul secondo acconto si verifica solo quest'anno per effetto della "clausola di salvaguardia" sul primo acconto

# LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (Legge n. 160 del 27.12.2019)

E' stata **publicata** sul Supplemento Ordinario n. 45/L  
alla G.U. n. 304 del 30.12.2019,  
la c.d. "**Legge di bilancio 2020**"  
(Legge n. 160 del 27.12.2019)  
contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale,  
**in vigore dall'01.01.2020**



Di seguito si esaminano i principali interventi  
previsti dalla Manovra distinguendo tra:

- ✓ soggetti in regime d'impresa (o professionisti)
- ✓ soggetti «privati»

# Le novità previste per le imprese

# Le novità previste per le imprese

## Artt. 1, commi 4, 772 e 773 – DEDUCIBILITA' IMU

Per imprese e lavoratori autonomi  
l'**IMU** sugli **immobili strumentali** (così come IMI ed IMIS)  
versata (e relativa) alle annualità che seguono,  
è così **deducibile** (mentre **resta** l'integrale indeducibilità ai fini **IRAP**):

	2019	2020	2021	2022
Deducibilità IMU	50%	60%		100%

Si conferma quanto previsto  
dall'art. 3 del D.L. 34/2019

Da ricordare che la **TASI** (oggi autonoma ed integralmente deducibile)  
in base a quanto previsto dalla stessa Legge di Bilancio,  
dal 2020 verrà **assorbita** dalla «nuova IMU»,  
per cui la **deducibilità**, a decorrere da tale anno,  
è unica ed avviene nella misura «a scaletta» sopra vista.

# I vari incentivi modificati o introdotti

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – L'IPER AMMORTAMENTO DIVENTA UN CREDITO D'IMPOSTA

Per le imprese che acquistano **beni strumentali nuovi** destinati a **strutture produttive** ubicate nel **territorio dello Stato**, è riconosciuto un **credito d'imposta** variabile in relazione alla tipologia di beni agevolabili,

a condizione che l'**investimento** (anche in *leasing*) sia **effettuato** (art. 109 TUIR):

- **dal 01.01.2020 ed entro il 31.12.2020;**
- **entro il 30.06.2021** (purchè entro il 31.12.2020 il relativo ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura  $\geq 20\%$  del costo di acquisizione).

Investimenti Tab. A L. 232/2016	Credito d'imposta
$\leq 2.500.000 \text{ €}$	40%
$> 2.500.000 \text{ €} \leq 10.000.000 \text{ €}$	20%
$> 10.000.000 \text{ €}$	-



La disposizione prorogata mantiene, per il resto, le caratteristiche già in essere, essendo applicabile solo per investimenti finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello "Industria 4.0" (Tab. A, Legge n. 232/2016)

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – L'IPER AMMORTAMENTO DIVENTA UN CREDITO D'IMPOSTA

Al fine di usufruire del credito d'imposta, il soggetto beneficiario deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR n. 445/2000) del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo unitario superiore a €300.000, una perizia tecnica (non necessariamente giurata) rilasciata da un ingegnere/perito industriale iscritto agli albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

Possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A/B allegate alla Legge n. 232/2016



è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – ANCHE IL SUPER AMMORTAMENTO DIVENTA UN CREDITO D'IMPOSTA

Con riferimento all' (ex) **SUPER** ammortamento, sono **agevolabili** - sempre **se effettuati entro il:**

- **31.12.2020;**
- **30.06.2021** (purchè entro il 31.12.2020 il relativo ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura  $\geq 20\%$  del costo di acquisizione).

Investimenti (anche in leasing)  
da parte di imprese/lavoratori autonomi  
in beni strumentali nuovi diversi  
da quelli di cui agli Allegati A e B  
della Legge n. 232/2016

Credito d'imposta del 6% del costo,  
fino a 2.000.000 € (determinato  
ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b), TUIR)  
Se in leasing, rileva il costo sostenuto  
dal locatore per l'acquisto dei beni

Investimenti in beni immateriali  
strumentali di cui alla Tab. B,  
Legge n. 232/2016  
(compresi i costi per i servizi di *cloud  
computing*)

Credito d'imposta del 15% del costo,  
fino a 700.000 €

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

### CARATTERISTICHE COMUNI AL CREDITO D'IMPOSTA PER SUPER E IPER AMMORTAMENTO

- **Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono **escluse**:
- ☒ le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D n. 267/1942 (L.F.), dal codice della crisi d'impresa di cui al D.Lgs. n. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - ☒ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001.
- Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la **fruizione del beneficio** spettante è comunque **subordinata** alla condizione del rispetto delle **normative sulla sicurezza** nei **luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

### CARATTERISTICHE COMUNI AL CREDITO D'IMPOSTA PER SUPER E IPER AMMORTAMENTO

**Sono agevolabili** gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad **eccezione**:

- dei veicoli indicati all'articolo 164, comma 1, TUIR;
- dei beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988, stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- dei fabbricati e delle costruzioni;
- dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L n. 208/2015;
- dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti

→ Le imprese che si avvalgono di queste misure per i beni di cui alle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 232/2016 effettuano una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico** (modello da definire).

→ **Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale.

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO**

### **CARATTERISTICHE COMUNI AL CREDITO D'IMPOSTA PER SUPER E IPER AMMORTAMENTO**

- Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, in **cinque quote annuali di pari importo** (tre per gli **investimenti in beni immateriali**), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (investimenti "ex super ammortizzabili"), ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni (investimenti "ex iperammortizzabili"). Nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per i beni "ex super ammortizzabili". Non si applicano i limiti quantitativi delle compensazioni dei crediti d'imposta ordinari e quelli di cui al quadro RU.
- Il credito d'imposta **non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva** ai fini del **rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi** ex artt. 61 e 109, c. 5, TUIR
- Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

### CARATTERISTICHE COMUNI AL CREDITO D'IMPOSTA PER SUPER E IPER AMMORTAMENTO

→ Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i **beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso** o sono **destinati** a strutture produttive ubicate **all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il **credito d'imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo; **il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato** dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

→ Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione** idonea a dimostrare l'**effettivo sostenimento** e la **corretta determinazione dei costi agevolabili**. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da **184 a 194**.

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## Art. 1, c. 184-197 – L'IPER AMMORTAMENTO DIVENTA UN CREDITO D'IMPOSTA

### NORME CHE MANTENGONO VIGORE IN QUANTO COMPATIBILI (art. 1 c. 35-36 L. n. 205/2017)

La fruizione del credito d'imposta prosegue -fino a concorrenza proporzionale al costo del nuovo investimento, se minore- anche **in caso di dismissione del bene agevolato** nel periodo di «sorveglianza» purchè, nello stesso periodo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle previste dalla citata Tabella A e **attesti** l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

In caso di sostenimento, per l'investimento sostitutivo, di un **costo di acquisizione inferiore** al costo del bene originario, il **credito d'imposta** viene **limitato corrispondentemente** dal costo del bene nuovo.

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO**

**Le nuove disposizioni  
NON si applicano:**

agli investimenti superammortizzabili  
effettuati entro il 30.06.2020 “prenotati”  
(con accettazione dell’ordine del fornitore  
e versamento di un acconto  
almeno pari al 20%) entro il 31.12.2019

agli investimenti iperammortizzabili  
(e relativi software di cui alla Tabella B  
allegata alla Legge n. 232/2016)  
effettuati entro il 31.12.2020 “prenotati”  
alle medesime condizioni di cui sopra

**NB: il nuovo credito d’imposta sui beni immateriali di cui alla Tabella “B”  
NON è vincolato all’acquisto di un bene di cui alla Tabella “A”  
(come accadeva in precedenza per il superammortamento specifico)**

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

**DAL VECCHIO AL NUOVO INCENTIVO (cfr. «Il Sole-24 Ore» del 24.12.2019)**

	<u>Costo</u>	Risparmio iper/super	<u>Credito d'imposta</u>	Beneficio
Investimenti 4.0	2.500.000	$(2,5\text{ml} \times 170\%) \times 24\% =$ <b>1.020.000</b>	$(2,5\text{ml} \times 40\%) =$ <b>1.000.000</b>	-20.000
	10.000.000	$[(2,5\text{ml} \times 170\%) + (7,5\text{ml} \times 100\%)]$ $\times 24\% =$ <b>2.820.000</b>	1ml $+(7,5\text{ml} \times 20\%) =$ <b>2.500.000</b>	-300.000
	20.000.000	$[(2,5\text{ml} \times 170\%) + (7,5\text{ml} \times 100\%)$ $+ (10\text{ml} \times 50\%)] \times 24\% =$ <b>4.020.000</b>	1ml $+(7,5\text{ml} \times 20\%) =$ <b>2.500.000</b>	-1.520.000
Software Tabella B	700.000	$(700.000 \times 40\%) \times 24\% =$ <b>67.200</b>	$(700.000 \times 15\%) =$ <b>105.000</b>	+37.800
	1.100.000	$(1,1\text{ml} \times 40\%) \times 24\% =$ <b>105.600</b>	$(700.000 \times 15\%) =$ <b>105.000</b>	-600
Investimenti in altri beni strumentali	2.000.000	$(2\text{ml} \times 30\%) \times 24\% =$ <b>144.000</b>	$(2\text{ml} \times 6\%) =$ <b>120.000</b>	-24.000
	2.500.000	$(2,5\text{ml} \times 30\%) \times 24\% =$ <b>180.000</b>	$(2\text{ml} \times 6\%) =$ <b>120.000</b>	-60.000

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

UN ESEMPIO (cfr. «Il Sole-24 Ore» del 24.12.2019)

- Alfa Spa effettua nel 2020 (interconnessione nello stesso anno) un investimento:
- ✓ in beni Industria 4.0 (Tab. A): costo 15.000.000€ - coeff. amm.to 20%;
  - ✓ in software 4.0 (Tab. B) : costo 1.200.000€.



Alfa Spa potrà usufruire del credito d'imposta  
di cui al comma 189 per 2.500.000€  
(40% su 2.500.000 e 20% su 7.500.000, zero oltre tale limite)  
ripartito come segue

(si ipotizza che il credito sia utilizzabile anche prima della dichiarazione):

Ripartizione credito d'imposta	2021	2022	2023	2024	2025
	500.000€	500.000€	500.000€	500.000€	500.000€

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

ESEMPIO (cfr. «Il Sole-24 Ore» del 24.12.2019)

Alfa Spa effettua nel 2020 (interconnessione nello stesso anno) un investimento:

- ✓ in beni Industria 4.0 (Tab. A): costo 15.000.000€ - coeff. amm.to 20%;
- ✓ in software 4.0 (Tab. B) : costo 1.200.000€.



Con il precedente iperammortamento a scaglioni  
si sarebbe ottenuto un risparmio complessivo di Ires pari a 3.420.000€  
(deduzioni di 14.250.000 moltiplicate per aliquota Ires del 24%)  
così suddivise in base al coefficiente di ammortamento  
(considerando l'anno di versamento del saldo):

Ripartizione cred. d'imposta	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	342.000€	684.000€	684.000€	684.000€	684.000€	342.000€

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 184-197 – SUPER/IPER AMMORTAMENTO

ESEMPIO (cfr. «Il Sole-24 Ore» del 24.12.2019)

Alfa Spa effettua nel 2020 (interconnessione nello stesso anno) un investimento:

- ✓ in beni Industria 4.0 (Tab. A): costo 15.000.000€ + coeff. amm.to 20%;
- ✓ in software 4.0 (Tab. B) : costo 1.200.000€.



L'investimento in software genera un credito d'imposta di 105.000€  
(15% fino a 700.000), così ripartito:

Ripartizione credito d'imposta	2021	2022	2023
	35.000€	35.000€	35.000€

Con il precedente superammortamento si sarebbe ottenuto un risparmio di Ires di 115.200€ (24% x 40% 1.200.000), così ripartito:

Ripartizione credito d'imposta	2021	2022	2023
	38.400€	38.400€	38.400€

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Telefisco: le risposte dell'Agencia e del MISE - Ruolo degli acconti

DOMANDA

Come si applica l'iperammortamento relativamente ad un bene che, a fronte di un ordine accettato (con versamento di regolare acconto del 20 per cento) nel dicembre 2018, viene consegnato nel 2020?

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si rileva che la mancata consegna ("effettuazione") dell'investimento entro la data del 31 dicembre 2019 - termine ultimo previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge di bilancio 2018 - impedisce al contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute in tale norma. Conseguentemente, nel caso di specie, si rende invece applicabile la disciplina successivamente introdotta dall'articolo 1, commi 60 e seguenti, della legge di bilancio 2019; con riferimento a tale disciplina, infatti, si ritiene che possa considerarsi soddisfatta la condizione secondo cui "le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (...)effettuati (...) entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

In altri termini, la "prenotazione" effettuata entro il 31 dicembre 2018 (attraverso l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto del 20%) consente di "incardinare" l'investimento nella disciplina prevista dalla successiva legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60 e seguenti) e permette al contribuente di accedere all'iper ammortamento, a condizione che l'investimento venga "effettuato" entro il 31 dicembre 2020.

In tal caso, l'investitore potrà fruire dell'iper ammortamento secondo le modalità e alle condizioni previste dal citato articolo 1, commi 60 e seguenti, della legge di bilancio 2019 (che prevede, tra le altre cose, percentuali di maggiorazione a "scaglioni" e un limite massimo di investimenti agevolabili di 20 milioni di euro).

Tale conclusione è coerente con il contenuto dell'articolo 1, comma 196, della legge di bilancio 2020, che prevede l'inapplicabilità del nuovo credito d'imposta (di cui al comma 189) ai beni, consegnati nel 2020, per i quali è stata effettuata la "prenotazione" entro il 31 dicembre 2019; di conseguenza, la prenotazione "incardina" l'investimento nella "vecchia" normativa (legge di bilancio 2019).

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Telefisco: le risposte dell'Agenzia e del MISE - Periodi di utilizzo del credito d'imposta

DOMANDA

L'articolo 1, comma 191, della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali "...a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190." Lo stesso comma 191 stabilisce, inoltre, che nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al citato comma 189 (beni materiali dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016) avvenga in un "periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188."

Al riguardo, si chiede di conoscere se, nel caso di un bene da allegato A acquistato ed entrato in funzione nel corso del 2020 e poi interconnesso nel corso del 2021, il maggior beneficio spettante ai sensi del comma 189 a decorrere dall'anno 2022 possa essere sommato in proporzione alle quattro quote residue oppure se per effetto della "ritardata" interconnessione parta un nuovo quinquennio di fruizione lungo il quale suddividere l'intero credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della parte già fruita nel corso del 2021.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Telefisco: le risposte dell'Agencia e del MISE - Periodi di utilizzo del credito d'imposta

RISPOSTA

Al riguardo, è il caso di precisare, preliminarmente, che la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d'imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell'anno solare. Pertanto, anche in presenza di periodi d'imposta a cavallo dell'anno solare si deve fare riferimento, rispettivamente, all'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e all'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione; in tal senso, il riferimento letterale al "periodo d'imposta" contenuto nella trascritta disposizione non esplica effetti sostanziali, trattandosi di una formula descrittiva del caso generale di coincidenza tra periodo d'imposta e anno solare: cosicché, ipotizzando un periodo d'imposta 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, nel caso in cui un bene sia acquistato ed entri in funzione il 20 marzo 2020 e sia interconnesso il 30 settembre 2020, l'intero credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 potrà essere fatto valere in compensazione a decorrere dall'anno solare 2021, a prescindere dalla circostanza che, ai fini del reddito d'impresa, entrata in funzione e interconnessione avvengano in periodi d'imposta diversi.

Va poi precisato che la possibilità concessa dalla norma di iniziare a fruire del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 188 prima che si perfezioni con l'interconnessione il diritto al credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 va intesa come una facoltà e non come un obbligo. In tal senso, qualora l'entrata in funzione del bene si verifichi nell'anno 2020 e l'interconnessione nell'anno 2021, si ritiene che l'impresa possa anche decidere di applicare direttamente il solo comma 189 a decorrere dall'anno 2022 senza pregiudizio per la quota di beneficio attribuibile già dall'anno 2021 in base al comma 188.

Ciò chiarito, si ritiene che, nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito spettante ai sensi del comma 188 nell'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 189 al netto della quota di credito già fruita in precedenza ai sensi del comma 188, **debba decorrere un nuovo quinquennio**. Così, ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2020 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 100.000 euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 188, pari a 1.200 euro (1/5 di 6.000), a partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito spettante ai sensi del comma 189 e la quota annuale compensabile sarà pari a 7.760 euro (1/5 di 38.800 euro).

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Telefisco: le risposte dell'Agenzia e del MISE - Recupero del credito d'imposta**

DOMANDA

L'articolo 1, comma 193, della legge n. 160 del 2019, prevede le regole per il recapture, nei casi di disinvestimento o delocalizzazione dei beni agevolati, del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. In particolare, il primo periodo del citato comma 193 stabilisce che "Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo". Considerando che la disposizione opera con riferimento letteralmente all'anno di "effettuazione" dell'investimento e non già all'anno di "entrata in funzione" dei beni o se successivo a quello della loro "interconnessione", che ai sensi del comma 191 individuano il momento in cui il diritto al credito d'imposta può considerarsi perfezionato, si chiede di conoscere se, nel caso, ad esempio, di effettuazione nel corso del 2020 di un investimento per il quale spetti il credito d'imposta del 6 per cento ai sensi del comma 188 e di entrata in funzione del bene nel corso del 2021, il "periodo di osservazione" previsto dal citato comma 193 decorra dal 2021 o dal 2022.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Telefisco: le risposte dell'Agenzia e del MISE - Recupero del credito d'imposta

RISPOSTA

Al riguardo, nel precisare che l'applicazione della disciplina di "recapture" riguarda tutti i beni agevolabili e non solo i beni materiali dell'allegato A, si osserva che il riferimento letterale operato dal primo periodo della trascritta disposizione all'anno di "effettuazione" dell'investimento, anziché a quello di "entrata in funzione" o a quello di "interconnessione" dei beni, cui il comma 191 ricollega il perfezionamento del diritto al credito d'imposta, deve imputarsi a un mero difetto di coordinamento formale; occorre, infatti considerare che, senza l'entrata in funzione o l'avvenuta interconnessione dei beni, non ci sarebbe alcun credito d'imposta su cui operare il ricalcolo e l'eventuale riversamento. Deve quindi escludersi che il "periodo di osservazione" possa iniziare a decorrere senza che si sia verificata l'effettiva immissione del bene strumentale nell'ambito del processo produttivo dell'impresa. Pertanto, nel caso in cui l'entrata in funzione dei beni o la loro interconnessione si verifichi in un anno successivo a quello in cui si considera effettuato l'investimento in base alle regole dell'articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR, il termine finale del "periodo di osservazione" previsto dalla disciplina va correttamente individuato, rispettivamente, con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'entrata in funzione o a quello dell'avvenuta interconnessione. Con l'ulteriore precisazione che per i beni dell'allegato A di cui al comma 189 il "periodo di osservazione" decorre comunque dall'anno successivo a quello di interconnessione dei beni medesimi, che potrebbe in ipotesi anche verificarsi in un anno successivo a quello della loro entrata in funzione: così, ad esempio, se un bene da allegato A acquistato nel 2020 viene fatto entrare in funzione nel 2020 e poi viene interconnesso nel 2021, il "periodo di osservazione" non è il biennio 2021-2022, ma quello 2022-2023.

Ciò chiarito, si rende opportuno svolgere ulteriori precisazioni in ordine al coordinamento delle regole sul recapture con quella dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma 193. Si precisa che anche nell'ambito della nuova disciplina agevolativa le disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi si rendono applicabili esclusivamente per i beni materiali dell'allegato A. Inoltre, tali disposizioni, analogamente a quanto disposto nel precedente assetto normativo sopra ricordato, devono intendersi applicabili: sia durante il "periodo di osservazione", in funzione di neutralizzazione della disciplina sul ricalcolo e sul recapture del credito d'imposta; sia durante il successivo triennio di fruizione del beneficio, in funzione di mantenimento del diritto alle residue quote del beneficio.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Introdotta dal 2020 un (nuovo) specifico credito d'imposta per gli investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

### SPETTA

alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato, purchè in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori

### NON SPETTA

- alle imprese in liquidazione (anche coatta amministrativa), fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Il credito spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti/spese di ciascuna attività siano separati analiticamente

assunta al netto di altre sovvenzioni/contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili

ragguagliato ad anno se periodo d'imposta ≠ 12 mesi



Credito d'imposta differenziato a seconda del tipo di attività svolta	Base di calcolo del cred. imp.	Limite massimo del cred. imp.
R&S	12%	3 milioni
Innovazione tecnologica	6%	1,5 milioni
Innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0	10%	
Attività innovative ( <i>design</i> , ideazione estetica)	6%	

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

### CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

- **non può essere ceduto/trasferito** (neanche all'interno del consolidato fiscale);
- **non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi**, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo, dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, a condizione che sia stata rilasciata l'apposita **certificazione** attestante l'effettivo **sostenimento delle spese** da parte di un **revisore legale/società di revisione** (per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per il rilascio della certificazione – entro un limite di 5.000 € - sono riconosciute in aumento del credito d'imposta)
- Ai fini della compensazione ex art. 34, L. n. 388/2000 e della compilazione del quadro RU ex art. 1, c. 53, L. n. 244/2007 **non sono applicabili i limiti pari, rispettivamente, ad € 700.000 ed € 250.000 annui.**

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Attività agevolabili (i cui criteri identificativi verranno individuati con Decreti dal MISE)	Descrizione
<b>R&amp;S</b>	attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
<b>Innovazione tecnologica</b>	<p>attività, diverse da quelle di R&amp;S, finalizzate a realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> per il controllo di qualità/standardizzazione dei prodotti.</li> </ul>
<b>Attività innovative</b>	attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile/arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

### SPESE AMMISSIBILI

- |   |  |
|---|--|
| ☑ | <p><b>spese per il personale impiegato per ciascuna attività (rapporto subordinato e non).</b> Per i soggetti di età <math>\leq 35</math> anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al <b>150%</b> del relativo ammontare;</p> |
| ☑ | <p><b>quote di ammortamento, canoni di leasing/affitto e altre spese</b> riferibili alle sole attività di R&amp;S, relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&amp;S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al <b>30%</b> delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;</p>  |
| ☑ | <p><b>spese per contratti</b> aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta (se con università e istituti di ricerca domestici: <b>150%</b> ai fini della base di calcolo);</p>   |

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

### SPESE AMMISSIBILI

- |   |   |
|---|---|
| ☑ | <p>solo per l'attività di ricerca e sviluppo, <b>quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi</b> di privative industriali relative a un'invenzione industriale/biotechologica/topografia di prodotto/semiconduttori/nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € <b>1.000.000</b> purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;</p> |
| ☑ | <p><b>spese per servizi di consulenza ed equivalenti</b> utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al <b>20%</b> delle spese per il personale/spese per contratti con commissionari;</p>   |
| ☑ | <p><b>spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi</b>, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al <b>30%</b> delle spese per il personale/spese per contratti con commissionari</p>  |

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO**

**Il responsabile aziendale delle attività ammissibili/del progetto**  
(o il soggetto esecutore delle stesse,  
nel caso di attività commissionate a terzi)  
deve **predisporre una relazione tecnica** illustrante le finalità,  
i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Se soggetto interno, la  
relazione va controfirmata dal rappresentante legale con dichiarazione  
sostitutiva di atto di notorietà



Per fruire dell'agevolazione andrà effettuata **apposita comunicazione al MISE**,  
cui spetterà individuare modalità e termini di invio della stessa

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

### Modifiche al credito d'imposta R&S (NO innovazione tecnologica ed attività innovative)

	PRIMA (ANNO 2019)	ORA (ANNO 2020)
<b>Soggetti interessati</b>	Tutte le imprese (anche neo-costitute), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato	
<b>Committenti esteri</b>	Vi rientrano anche le imprese residenti per le attività eseguite a seguito di contratti stipulati con imprese committenti non residenti localizzate in determinati Paesi (Ue, See, Paesi white list)	Manca la specifica estensione
<b>Misura del credito d'imposta</b>	Pari al 25% o al 50% della base di calcolo, incrementale rispetto alla media del triennio 2012-2014	Pari al 12% della base di calcolo, senza riferimento ad alcuna media ma con limite max
<b>Carattere incrementale</b>	Sì, con riferimento alla media degli investimenti del triennio 2012-2014	No
<b>Soglia minima</b>	Spesa minima annuale di € 30.000	Non prevista
<b>Soglia massima annuale</b>	€ 10.000.000 per ciascun beneficiario	€ 3.000.000 per ciascun beneficiario

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

### Modifiche al credito d'imposta R&S (NO innovazione tecnologica ed attività innovative)

	PRIMA (ANNO 2019)	ORA (ANNO 2020)
<b>Attività ammissibili</b>	Si dividono in quattro categorie:	
	a) lavori sperimentali o teorici svolti (in genere definita "ricerca di base" o "fondamentale")	
	b) ricerca pianificata o indagini critiche (in genere definita ricerca applicata o industriale)	
	c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale (sviluppo)	
	d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi	È previsto un separato credito per la innovazione tecnologica (comma 201)
<b>Tipologia di spese agevolabili</b>	Si dividono in 7 categorie, senza maggiorazioni o limitazioni della base di calcolo, ma con diversa percentuale di credito riconosciuta (25 o 50%)	Si dividono in 6 categorie, con maggiorazioni o limitazioni della base di calcolo, ma un'unica percentuale di credito riconosciuta (12%)

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

### Modifiche al credito d'imposta R&S (NO innovazione tecnologica ed attività innovative)

	PRIMA (ANNO 2019)	ORA (ANNO 2020)
<b>Rilevanza dei costi</b>	Se di competenza secondo l'articolo 109 del Tuir e direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S ammissibili	
<b>Costi non agevolabili</b>	Non sono agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti	
<b>Ambito temporale (soggetti solari)</b>	Esercizi 2015-2019	Esercizio 2020
<b>Certificazione, controlli e documentazione</b>	Il credito d'imposta è automatico e non necessita di un'istanza preventiva	È prevista una comunicazione al MISE, le cui modalità saranno oggetto di apposito decreto
	Sono previsti obblighi di certificazione, documentazione e predisposizione o acquisizione di relazione tecnica	

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 198-209 – CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO**

### **Modifiche al credito d'imposta R&S (NO innovazione tecnologica ed attività innovative)**

	<b>PRIMA (ANNO 2019)</b>	<b>ORA (ANNO 2020)</b>
<b>Utilizzo del credito d'imposta</b>	In compensazione, articolo 17 del D.Lgs. 241/97 senza rateizzazione	È previsto l'utilizzo in tre rate annuali
	Non si applicano i limiti annuali di euro 700.000 e 250.000. L'utilizzo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti ma solo subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma	
<b>Trattamento IRES e IRAP</b>	Non concorre alla formazione del reddito Ires e Irap	

**In caso di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di sanzioni ed interessi secondo legge, fatte salve le ulteriori eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa fruitrice.**

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 300 – CREDITO D'IMPOSTA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, attraverso la modifica dell'art. 49, c. 1, D.L. 34/2019, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 viene riconosciuto il seguente **credito d'imposta**:

	2019	2020	2020	2021
Credito d'imposta	30%		Plafond di spesa	
Importo massimo	60.000 €		10 milioni, ad esaurimento	5 milioni, ad esaurimento

a parziale copertura delle spese sostenute per **la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore** (in Italia o all'estero), ovvero affitto e allestimento degli spazi espositivi, nonché attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

**Tale credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli aiuti *de minimis***

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 300 – CREDITO D'IMPOSTA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**Disposizioni applicative demandate ad un Decreto del MISE di concerto con il MEF, da adottare entro 60gg dalla sua entrata in vigore, con le quali si esplicheranno:**

- le tipologie di **spese ammesse al beneficio**;
- le **procedure per l'ammissione al beneficio**, che avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
- l'**elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore**, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta;
- le **procedure di recupero** ex art. 1, c. 6, del D.L. n. 40/2010 del relativo importo (+sanzioni ed interessi), nel caso in cui il MISE venga avvisato dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della sua ordinaria attività di controllo, dell'avvenuta indebita fruizione (totale o parziale) del credito d'imposta.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”

Prorogato al 2020 il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (c.d. bonus “Formazione 4.0” ex art. 1, c. da 46 a 56, Legge n. 205/2017) pari al:

30% per le grandi imprese  
su una spesa massima  
di € 250.000 per beneficiario

40% per le medie imprese  
su una spesa massima  
di € 250.000 per beneficiario

50% per le piccole imprese  
su una spesa massima  
di € 300.000 per beneficiario

60% per tutte le imprese, se i destinatari delle attività di formazione ammissibili, se rientrano nella categoria dei lavoratori svantaggiati (DM Lavoro 17.10.2017)

**N.B:** Per i concetti di piccola, media e grande impresa v. Regolamento UE n. 651/2014

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”

### Investimenti agevolabili (DM 04.05.2018)

Spese per **attività di formazione del personale dipendente** finalizzate all'**acquisizione** o al **consolidamento** delle competenze nelle **tecnologie** rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, tra cui (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo):

- big data e analisi dei dati,
- *cloud e fog computing*, cyber security,
- simulazione e sistemi cyber-fisici,
- prototipazione rapida,
- sistemi di visualizzazione,
- realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA),
- robotica avanzata e collaborativa,
- interfaccia uomo-macchina,
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale),
- internet delle cose e delle macchine,
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Ciò nei 3 ambiti aziendali previsti dalla Legge n. 205/2017: **vendita e marketing; informatica; tecniche e tecnologie di produzione.**

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”**

### **Investimenti agevolabili (DM 04.05.2018)**

- Le spese di formazione sono ammissibili **limitatamente** al costo aziendale riferito rispettivamente **alle ore/giornate di formazione**, intendendo per “costo aziendale” la retribuzione:
  - ✓ al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali;
  - ✓ comprensiva dei ratei del TFR, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, maturati in relazione alle ore/giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore per le attività formative svolte fuori sede (nei limiti art. 51, c. 5, TUIR).
- Non è agevolabile l’attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa al fine di conformarsi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente nonché di altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
- **Non è necessario** aver acquisito o aver progettato di acquisire beni soggetti a super o iper-ammortamento.
- Risultano **esclusi dal beneficio** i lavoratori autonomi, le imprese in difficoltà (ex art. 2, p.to 18, Regolamento UE n. 651/2014), nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”**

### **Investimenti agevolabili (DM 04.05.2018)**



- Risultano ammissibili anche le spese sostenute per la formazione tecnologico/digitale del personale titolare di un **contratto di apprendistato**.
- Di conseguenza, le spese sostenute per la formazione di collaboratori legati all'impresa **con contratti lavorativi diversi da quello di lavoro subordinato o di apprendistato non rileveranno** ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante, ma non ne pregiudicano la fruizione.
- Agevolazione applicabile anche in relazione alle spese sostenute per il personale dipendente partecipante alle attività di formazione in qualità di **docente o tutor**. Solo in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente docente.
- Agevolazione fruibile a condizione che l'impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento contributivi.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”

### Modalità operative – Condizioni (DM 04.05.2018)

Per poter usufruire dell’agevolazione, occorre che:

- ~~1. lo svolgimento delle attività formative sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale depositato presso l’Ispettorato del lavoro (anche attraverso opportune integrazioni di tali atti);~~ → **NON PIU’ NECESSARIO**
2. sia rilasciata a ciascun dipendente **l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili**, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della L. n. 205/2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate del dipendente (dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante);
3. che l’attività di formazione, se affidata all’esterno, sia commissionata a **soggetti accreditati** per lo svolgimento di tali attività **o ad Istituti tecnici superiori**;

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”**

### **Modalità operative – Condizioni (DM 04.05.2018)**

Per poter usufruire dell’agevolazione, occorre che:

4. che l’impresa conservi, anche ai fini di eventuali successivi controlli, una **relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte**, oltre a tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte, la corretta quantificazione del credito spettante nonché il rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal regolamento (UE) n. 651/2014, tra cui anche i “registri nominativi di svolgimento delle attività formative firmati congiuntamente dal discente e dal docente riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività di formazione ammissibili”;
5. che i costi sostenuti siano **certificati dal soggetto incaricato della revisione legale** o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (certificazione da conservare unitamente al bilancio d’esercizio).

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”**

### **Modalità operative (DM 04.05.2018)**



#### **QUANTO**

**credito d'imposta pari al 50% (ovvero 40%-30%-60% a seconda dei casi) dei costi di formazione sostenuti nel 2020** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) fino ad un importo di spesa massimo ammissibile di 300.000 euro (o 250.000) per ciascun beneficiario.-

#### **CONTRIBUTO 5.000 EURO**

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal comma 53 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2018 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e **5.000 euro**, fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro per impresa.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”

### Modalità operative (DM 04.05.2018)



#### TASSAZIONE CONTRIBUTO

Il **credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito**, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Inoltre, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli aiuti *de minimis*.

#### COMUNICAZIONE

Il riconoscimento dell'agevolazione è **oggetto ad una comunicazione al MISE** che, con apposito decreto, approva modello, contenuto, modalità e termini di invio.

#### COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** tramite mod. F24, da presentarsi attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 210-217 – PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”

### Modalità operative (DM 04.05.2018)

#### DICHIARAZIONE

Il credito d'imposta dovrà **essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.  
Il credito d'imposta non può essere trasferito, neppure all'interno del consolidato fiscale.

#### CONTABILIZZAZIONE

1. Se le spese di formazione sono iscritte a conto economico (caso più comune) il credito d'imposta si iscrive per competenza alla **voce A.5 del conto economico** (“Altri ricavi”)
2. Se le spese di formazione sono capitalizzate (in quanto sostenute in fase di start up aziendale o costituzione di *newco* o per un processo di riconversione/ristrutturazione aziendale con piano approvato dall'organo amministrativo: PC OIC24):
  - a **riduzione diretta del costo capitalizzato**  
o
  - a **riduzione indiretta con il metodo dei risconti**

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 177-179 – CREDITO D'IMPOSTA "SPORT BONUS"**

**Il credito d'imposta**  
di cui all'art. 1, c. 621-626 della Legge n. 145/2018  
per le erogazioni liberali finalizzate  
ad interventi di **manutenzione e restauro**  
di **impianti sportivi pubblici**  
e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**  
è **prorogato** anche al periodo d'imposta **2020**.

Per le norme attuative cfr. DPCM 30.04.2019.

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 177-179 – CREDITO D'IMPOSTA "SPORT BONUS"**

Anche per il 2020, quindi, tale credito d'imposta riconosciuto nella misura del **65% delle erogazioni liberali** in denaro, viene ripartito in **3 quote annuali di pari importo** e spetta:

alle persone fisiche/  
enti non commerciali  
nel limite del 20%  
del reddito imponibile

ai soggetti titolari  
del reddito d'impresa  
nel limite del 10%  
dei ricavi annui.

Credito utilizzabile esclusivamente in  
compensazione tramite il mod. F24.  
Non rileva ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 177-179 – CREDITO D'IMPOSTA "SPORT BONUS"

NON APPLICABILITA'	NON CUMULABILITA'
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>limite di compensazione pari a € 700.000 annui</b> ex art. 34, Legge n. 388/2000;</li> <li>▪ <b>limite di € 250.000 annui</b> previsto per i <b>crediti</b> indicati nel <b>quadro RU</b> del mod. REDDITI.</li> </ul>	<p><b>Con altre agevolazioni fiscali previste da diverse disposizioni di legge a fronte di erogazioni analoghe.</b></p> <p>Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare all'Ufficio dello Sport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ immediatamente, l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione;</li> <li>▪ entro il 30.06 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino ad ultimazione dei lavori, lo stato di avanzamento degli stessi, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.</li> </ul>

# I vari incentivi modificati o introdotti

## Art. 1, c. 113-117 – RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI

Introdotta un contributo, per il 2020, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, pari ad un importo compreso tra 4.000€ e 40.000€ per ciascun veicolo e avente ad oggetto gli investimenti effettuati dall'1.1 al 30.09.2020 finalizzati

alla “radiazione, per rottamazione, dei veicoli”:

- a motorizzazione termica fino a Euro 4;
- adibiti al trasporto di passeggeri, mediante noleggio di autobus con conducente (ex Legge n. 218/2003) e servizi automobilistici di competenza statale (ex D.Lgs. n. 285/2005);
- di categoria M2 / M3;

alla contestuale acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli nuovi/adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri/di categoria M2 o M3, a trazione:

- alternativa a metano (CNG);
- gas naturale liquefatto (GNL);
- ibrida (diesel / elettrico);
- elettrica (*full electric*);
- motorizzazione termica Euro 6.

Disposizioni attuative demandate al MIT. Agevolazione non cumulabile con altre relative alla stessa tipologia di investimenti (anche se *de minimis*)

# *I vari incentivi modificati o introdotti*

## **Art. 1, c. 226 e 227 – RIFINANZIATA LA “SABATINI-TER”**

Rifinanziata sino al 2025 la c.d. “Sabatini – ter” ex art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un **contributo a parziale copertura degli interessi** relativi al **finanziamento** stipulato per l’**acquisto/acquisizione in leasing** di **beni strumentali nuovi** da parte delle **micro, piccole e medie imprese**



Una quota delle risorse (25%) è destinata (nel rispetto del regime degli Aiuti di Stato) al contributo, rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul **finanziamento** ad un **tasso annuo** pari al **3,575%**, che verrà **erogato alle PMI** con riferimento ai **beni** ad uso produttivo, a **basso impatto ambientale**, nell’ambito di **programmi** finalizzati a migliorare l’**ecosostenibilità dei prodotti/processi** produttivi. Prevista una **certificazione obbligatoria** da parte del **fornitore** o di un **professionista indipendente**.

Una quota del 30% delle risorse è riservata alla concessione di contributi per le micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove digitali e sistema di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

# *Le altre misure per le imprese*

# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

**AGEVOLAZIONE ACE**  
(art. 1, DL 201/2011  
e art. 1, c. da 549 a 552,  
Finanziaria 2017)

Ripristinata dal 2019  
(senza soluzione di continuità)

% da applicare  
per il rendimento nozionale  
del nuovo capitale proprio  
pari all'1,3%

**TASSAZIONE AGEVOLATA  
DEGLI UTILI REINVESTITI**  
(art. 2, c. da 1 a 8, DL n. 34/2019)

Soppressa già dal 2019  
(in pratica non si applicherà mai)

# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

	ACE	MINI-IRES
INCREMENTI	Agevola sia il mantenimento degli utili all'interno dell'impresa, <u>che le "iniezioni" di denaro da parte dei soci e la rinuncia ai finanziamenti.</u>	Si concentrava <u>soltanto</u> sui risultati di esercizio, tralasciando completamente gli altri incrementi patrimoniali, anche se realizzati tramite mezzi liquidi.
MEMORIA	<u>Meccanismo incrementale</u> : le risorse agevolabili sono memorizzate e, se non vi sono decrementi o non scattava il limite del patrimonio netto di fine periodo, si sommano ogni anno ai fini del beneficio. Inoltre, <b>parte già da una dotazione che si era formata dal 2011</b> , permettendo alle imprese più "virtuose" di poter contare su una detassazione che aveva raggiunto importi rilevanti.	Di base, il suo meccanismo di cumulo era <u>fortemente limitato</u> dal reddito imponibile di periodo (l'eccedenza di utili agevolabili era riportata a nuovo) ed inoltre nettizzava gli incrementi patrimoniali degli utili già agevolati nei periodi d'imposta precedenti. In più, partiva dal 2019 (con l'utile 2018 accantonato a riserva), per cui i comportamenti positivi tenuti nel passato non avevano effetto.

## Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

	ACE	MINI-IRES
<b>IMPATTO</b>	Vera e propria detassazione: il rendimento teorico calcolato sulle risorse agevolabili via via accumulate costituisce <u>una quota di reddito imponibile sostanzialmente ad aliquota IRES pari a zero.</u>	Effetto limitato in quanto una quota (o al limite anche la totalità) del reddito imponibile <u>veniva tassato ad una aliquota inferiore a quella ordinaria, che, a regime (cioè dal 2023), doveva divenire del 20%.</u>
<b>RIPORTO</b>	L'eccedenza, in assenza di reddito imponibile o in presenza di un reddito imponibile insufficiente ad assorbire l'ACE, veniva riportata a nuovo e si sommava al rendimento del periodo successivo, <u>senza dover nuovamente sottostare al vincolo del patrimonio netto.</u>	L'eccedenza di utili agevolabili non assorbita dal reddito di periodo veniva riportata a nuovo, ma il testo normativo non era chiaro su cosa accadesse nel periodo successivo. Sembrava vi fosse <u>un nuovo confronto con il limite patrimoniale,</u> diversamente da quanto accade ai fini ACE.

# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

	VECCHIA ACE	MINI-IRES
<b>IRAP</b>	L'eccedenza ACE di periodo, per effetto del D.L. n. 91/2014, <u>può essere convertita in credito d'imposta IRAP</u> , da utilizzarsi in cinque quote annuali di pari importo (opzione utilizzata soprattutto dalle imprese "cronicamente" in perdita fiscale).	L'eccedenza <u>non poteva essere convertita in credito d'imposta IRAP</u> . Il Modello Redditi 2019 pareva essere, quindi, l'ultima occasione per fruire di questa facoltà.



L'esempio qui di seguito, avente ad oggetto una società costituita nel 2019 (quindi senza "memoria"), evidenzia che, **ai fini ACE, contrariamente a quanto sarebbe accaduto con la mini-IRES, tutta la dotazione patrimoniale di costituzione in denaro costituisce un beneficio che la società si trascina nel tempo**

## Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

### ESEMPIO

Alfa Srl si è costituita ai primi di gennaio 2019 con un capitale sociale di 1.000.000 interamente versato in denaro. Nel triennio 2019-2021 si registrano i seguenti dati:

	Utile di esercizio	Reddito imponibile	Versamento soci in conto capitale
2019	150.000 € (interamente accantonato a riserva legale)	300.000 €	/
2020	250.000 € (interamente accantonato a riserva legale e straordinaria)	300.000 €	In data 01.07 500.000 €
2021	200.000 € (interamente accantonato a riserva straordinaria)	200.000 €	/
2022	/	200.000 €	/



# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 287 – RIPRISTINO ACE E ABROGAZIONE MINI-IRES

### ESEMPIO

Con questi dati confrontiamo il risparmio IRES con le due agevolazioni, ipotizzando per l'ACE le regole in vigore nel 2018 (rendimento nozionale 1,5%):

Periodo d'imposta	Risparmio IRES con ACE	Risparmio con MINI-IRES	Note
2019	$(1.000.000 * 1,5\%) * 24\%$ <b>3.600 €</b>	<b>zero €</b>	Il versamento di capitale iniziale, premiato in ambito ACE, non ha effetto nella mini-IRES
2020	$[(1.000.000 + 150.000 + 500.000 / 2) * 1,5\%] * 24\%$ <b>5.040 €</b>	$150.000 * 2,5\%$ <b>3.750 €</b>	La mini-IRES consente di ridurre l'aliquota di 2,5 punti. L'ACE detassa gli incrementi patrimoniali
2021	$[(1.000.000 + 150.000 + 250.000 + 500.000) * 1,5\%] * 24\%$ <b>6.840 €</b>	$200.000 * 3\%$ <b>6.000 €</b>	Il ridotto reddito imponibile di periodo limita il vantaggio della mini-IRES
2022	$[(1.000.000 + 150.000 + 250.000 + 500.000 + 200.000) * 1,5\%] * 24\%$ <b>7.560 €</b>	$200.000 * 3,5\%$ <b>7.000 €</b>	
<b>Totale</b>	<b>23.040 €</b>	<b>16.750 €</b>	<b>Differenza: 6.290 €</b>

## Art. 1, c. 630 – ACCISA GASOLIO COMMERCIALE

**Il beneficio previsto a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto merci, sia in c/proprio che per c/terzi, (c.d. "caro petrolio") connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva  $\geq 7,5$  t**



Agevolazione NON PIU' riconosciuta sul gasolio consumato da veicoli	
cat. Euro 3 o inferiore	Dal 01.10.2020
cat. Euro 4 o inferiore	Dal 2021

# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 632-633 – FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

Per i **contratti stipulati** a decorrere dal **01.07.2020**,  
la **tassazione dei fringe benefit** sugli **autoveicoli/motocicli/ciclomotori**  
**di nuova immatricolazione** assegnati in **uso promiscuo** ai dipendenti è la seguente:

**% applicabile all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente:**

	<b>25%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b> <b>(50% DAL 2021)</b>	<b>50%</b> <b>(60% DAL 2021)</b>
<b>Emissioni di carbonio dei veicoli</b>	<b>≤ 60g/km</b>	<b>Comprese tra 60g/km e 160g/km</b>	<b>Comprese tra 160g/km e 190g/km</b>	<b>&gt; 190g/km</b>



La percentuale del 30% ancora applicabile ai veicoli (indipendentemente dalle emissioni del veicolo) concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati sino al 30.06.2020**

**N.B.: cambia anche la base di calcolo contributiva**

## Art. 1, c. 677 – BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

### Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente

- i **buoni pasto cartacei**, fino all'importo complessivo **giornaliero** di € 4 **(era 5,29 €)**
- i **buoni pasto elettronici**, fino all'importo complessivo **giornaliero** di € 8 **(era 7 €)**
- **INVARIATO**: le **somministrazioni di vitto** da parte del **datore di lavoro/in mense organizzate** direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- **NUOVO**: le **indennità sostitutive**, fino all'importo complessivo **giornaliero** di € 5,29, corrisposte **agli addetti**:
  - ai cantieri edili;
  - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.

# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 696-704 – RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Viene **riproposta**,  
per tutti i **beni della stessa categoria** risultanti dal **bilancio al 31.12.2018**,  
la **possibilità per società di capitali/enti commerciali**  
che **non adottano i principi contabili internazionali**,  
**di rideterminare, nel bilancio 2019**,  
il **costo** di acquisto di determinati **beni e partecipazioni**



**Il saldo attivo di rivalutazione va imputato  
al capitale o in un'apposita riserva**  
(considerata in sospensione d'imposta ai fini fiscali e  
affrancabile, anche parzialmente, mediante il pagamento  
di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%)

# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 696-704 – RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Il maggior valore dei beni materiali ed immateriali (non beni-merce) e delle partecipazioni in società controllate e collegate è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) dal 2022 (terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al:

12% per i beni ammortizzabili

10% per i beni non ammortizzabili



## Art. 1, c. 696-704 – RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

In caso di **cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo** o **destinazione** a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'1.01.2023**, la **plus/minusvalenza** è calcolata con riferimento al **costo del bene ante rivalutazione**.

Riproposta anche la facoltà di **riallineamento tra valori fiscali e di bilancio** (art. 14 Legge n. 342/2000) con effetto fiscale riconosciuto, per gli immobili, **dal 2021**. Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS.

# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 696-704 – RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

**Il versamento dell'imposta sostitutiva**  
 (così come l'eventuale affrancamento della riserva),  
 compensabili con eventuali crediti disponibili (ex D.Lgs. n. 241/97),  
 è da effettuare secondo lo schema che segue:

	Importi complessivi ≤ 3.000.000 € (max 3 rate di pari importo)	Importi complessivi > 3.000.000 € (max 6 rate di pari importo)
<b>Rata 1</b>	Entro il termine previsto per il versamento del saldo IRES relativo al periodo d'imposta di esecuzione della rivalutazione	
<b>Rata 2</b>	Entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi	Entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo
<b>Rata 3</b>		Entro il termine previsto per il versamento del saldo IRES e il termine previsto il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi
<b>Rata 4</b>	//	
<b>Rata 5</b>	//	
<b>Rata 6</b>	//	

# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 690 – ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

Per l'imprenditore individuale è stata riproposta la possibilità, con effetto dal 01.01.2020, di estromettere l'immobile, purchè:

l'immobile,  
posseduto al 31.10.2019,  
sia strumentale per natura  
o per destinazione  
ex art. 43, c. 2, TUIR,

l'estromissione  
sia posta in essere  
dal 01.01 al 31.05.2020

sia versata un'imposta sostitutiva dell'8% (da calcolare sulla differenza tra il valore normale dell'immobile – sostituibile con il valore catastale - e il relativo costo fiscalmente riconosciuto) con le seguenti modalità:

- 60% entro il 30.11.2020
- 40% entro il 30.06.2021

# Le altre misure per le imprese

## Art. 1, c. 714 – DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

Slitta la deducibilità per le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e/o di altre attività immateriali per le quali sono state stanziare imposte anticipate cui si applica la conversione in DTA (art. 2 D. L. n. 225/2010), non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017

	<del>2019</del>	2020	2021	2022-2027	2028-2029
Deducibilità	<del>5%</del>	3%	10%	12%	5%



La deduzione della quota del 5% del 2019 è differita al 2025 e ai 4 periodi d'imposta successivi

Norma molto dubbia in merito ai presupposti applicativi e al funzionamento.

Per la determinazione dell'acconto IRES/IRAP dovuto per il 2019 non si tiene conto della disposizione in esame

## Art. 1, c. 716-717 – SUPER IRES PER I CONCESSIONARI

Viene introdotta una **maggiorazione IRES**  
di **3,5 punti percentuali** per i periodi d'imposta:

- ✓ **2019** (in deroga allo Statuto del contribuente)
- ✓ **2020**
- ✓ **2021**

per:

- **cessionari autostradali;**
- **cessionari di gestione aeroportuale;**
- **autorizzazioni e concessioni portuali;**
- **concessioni ferroviarie.**

Regole particolari per i soggetti in consolidato/trasparenza fiscale

# *Le modifiche ai forfettari*

# Le modifiche ai forfettari

## Art. 1, c. 691 – ABROGATA LA FLAT TAX ECCELENTE IL REGIME FORFETTARIO

### COMMI DA 17 A 22 LEGGE DI BILANCIO 2019 – «FLAT TAX»

Sui redditi d'impresa/lavoro autonomo (determinati nei modi ordinari) percepiti dalle persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi è prevista la **facoltà**, a partire dal 2020, di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%, purchè nell'anno precedente essi abbiano conseguito ricavi/percepito compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra € 65.001 e € 100.000.

Regime mai entrato in vigore

### Applicando l'imposta sostitutiva:

- viene meno l'obbligo di operare le ritenute alla fonte a titolo d'acconto da parte dei committenti nonché da parte degli stessi contribuenti in regime di «flat tax» (in dichiarazione va comunque indicato, oltre all'ammontare dei proventi pagati, il codice fiscale di ciascun percettore per il quale non sia stata operata la ritenuta all'atto del pagamento);
- Si è esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

# Le modifiche ai forfettari

## Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

**Ristretto l'ambito di applicazione del regime forfettario dal 2020**  
con riferimento ai **requisiti di accesso/mantenimento**,  
con la conseguenza che molti soggetti forfettari nel 2019  
dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario

PRIMA	ORA
<del> <p>Unico requisito di accesso:</p> <p>✓ <b>ricavi/compensi</b> ≤ € <b>65.000/anno (*)</b> per tutti i contribuenti, da verificare con riferimento all'anno precedente (con eventuale ragguglio)</p> </del>	<p><u>Duplice requisito di accesso (su anno precedente):</u></p> <p>✓ <b>ricavi/compensi</b> ≤ € <b>65.000/anno (*)</b> per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente (con eventuale ragguglio);</p> <p>✓ <b>spese sostenute per lavoro dipendente</b>, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR ≤ € <b>20.000 lordi annui</b>;</p>

(\*) In caso di svolgimento di più attività (diversi codici Ateco), nel predetto limite confluiscono i ricavi/compensi di entrambe le attività, sommati

# Le modifiche ai forfettari

## Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

Reintrodotte più restrittive cause di esclusione

Soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **detengono partecipazioni in:**

- ✓ società di persone
- ✓ srl
- ✓ imprese familiari
- ✓ studi associati
- ✓ associazioni anche in partecipazione

- ✓ soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato/da pensione > € 30.000 (rapporto non cessato **NEW**)
- ✓ soggetti che esercitano **attività d'impresa/lavoro autonomo** prevalentemente nei confronti anche di uno dei **datori di lavoro dei 2 anni precedenti** o, in ogni caso, nei confronti di **soggetti agli stessi** direttamente/indirettamente **ric conducibili**.

Dall'anno successivo dovranno tornare al regime ordinario (o non possono accedere al forfait se non ancora entrati)

# Le modifiche ai forfettari

## Art. 1, c. 692 – REGIME FORFETTARIO

### Altre disposizioni in merito al regime:

- incentivato l'uso della **fattura elettronica** prevedendo la **riduzione** di **un anno** del termine di **decadenza** dall'attività di **accertamento** ex art. 43, DPR n. 600/73 per i soggetti in regime forfettario che utilizzano esclusivamente tali documenti
- prevista la **rilevanza del reddito forfettario** per il **riconoscimento/determinazione** di deduzioni, detrazioni o **benefici** di qualsiasi titolo, **anche** di natura **non tributaria**

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 634-658 – INTRODUZIONE “PLASTIC TAX”

**Introdotta**, una **tassa al consumo di 0,45 € per ogni kg di plastica** contenuta nei manufatti con singolo impiego (c.d. **MACSI**) allo scopo di **disincentivare i prodotti monouso** e promuovere materie compostabili ed eco compatibili, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del procedimento attuativo



Alle **imprese del settore delle materie plastiche, a copertura delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% delle spese (fino ad un massimo di 20.000 €/beneficiario):**

- ✓ utilizzabile **esclusivamente in compensazione** in F24;
- ✓ **non soggetto ai limiti di utilizzo** ex art. 1, c. 53, L. n. 244/2007 (250.000 € annui) e art. 34, L. n. 388/2000 (700.000 € annui);
- ✓ **rientrante nel limite degli aiuti de minimis** e da indicare nella **dichiarazione dei redditi** dell'anno di concessione.

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 634-658 – INTRODUZIONE “PLASTIC TAX”

### Soggetti passivi dell'imposta

#### FABBRICANTI

per i manufatti realizzati  
nel territorio dello Stato

A meno che tali soggetti non producano MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali è già stata pagata l'imposta da un altro soggetto, senza aggiungere ulteriori materie plastiche

#### ACQUIRENTI

dei manufatti  
provenienti dall'U.E.  
nell'esercizio  
di un'attività  
economica,  
ovvero **CEDENTI**  
qualora gli stessi  
siano acquistati da un  
consumatore privato,  
se provenienti  
da altri Stati UE

#### IMPORTATORI

per i manufatti  
provenienti  
da Paesi terzi

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 634-658 – INTRODUZIONE “PLASTIC TAX”

### L'imposta:

SI APPLICA	NON SI APPLICA
<p>✓ anche ai contenitori in tetrapack (in un primo momento esclusi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ ai <b>MACSI</b> che risultino <b>compostabili</b> in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 (ovvero con una componente di plastica &lt; 40%);</li> <li>✗ ai <b>dispositivi medici</b> classificati tali dalla relativa Commissione, istituita ai sensi dell'art. 57, L. n. 289/2002;</li> <li>✗ ai <b>MACSI</b> adibiti a <b>contenere</b> e proteggere <b>preparati medicinali</b>;</li> <li>✗ ai <b>MACSI ceduti direttamente dal fabbricante</b> per il consumo in <b>altri Paesi dell'U.E. ovvero dallo stesso esportati</b>;</li> <li>✗ <b>alla materia plastica contenuta nei MACSI</b>, che provenga <b>da processi di riciclo</b>;</li> <li>✗ ai <b>MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta</b> da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'U.E. ovvero l'esportazione, l'imposta → in questo caso, imposta viene rimborsata, rispettivamente al cedente/esportatore, qualora ne sia fornita prova dell'avvenuto pagamento.</li> </ul>

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 634-658 – INTRODUZIONE “PLASTIC TAX”

L'imposta dovuta viene:

- ✓ **determinata sulla base** delle **dichiarazioni trimestrali** presentate dagli stessi soggetti debitori (entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento);
- ✓ **versata/compensata con altre imposte/contributi**, tramite mod. F24, entro gli stessi termini di presentazione della dichiarazione trimestrale;
- ✓ **Azzerata** (senza obbligo della relativa dichiarazione trimestrale) nel caso in cui sia di **importo  $\leq 10$  euro**.



In caso di:

- **omesso pagamento dell'imposta** → sanzione **dal doppio al decuplo dell'imposta evasa**, comunque **non inferiore a 500 euro**.
- **ritardato pagamento dell'imposta** → sanzione del **30% dell'imposta dovuta**, comunque **non inferiore a 250 euro**.
- **tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale ed altre violazioni** → sanzione **da 500 a 5.000 euro**.

Modalità di attuazione demandate congiuntamente ad Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **entro maggio 2020**

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 661-676 – INTRODUZIONE “SUGAR TAX”

Introdotta una **tassa** sul consumo di **bevande con zuccheri aggiunti** (c.d. **edulcorate**) pari:


- **10 € per hl per i prodotti finiti;**
- **0,25 € per kg per i prodotti da diluire,**  
con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del relativo Decreto



Tale imposta **non si applica** alle **bevande edulcorate**:

- ✓ **cedute direttamente** dal fabbricante nazionale **per il consumo in altri Paesi della UE e per quelle esportate.**
- ✓ il cui **contenuto complessivo di edulcoranti** sia  $\leq$ :
  - **25 gr/l per i prodotti finiti;**
  - **125 gr/kg per i prodotti da diluire.**

## Art. 1, c. 661-676 – INTRODUZIONE “SUGAR TAX”



# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 661-676 – INTRODUZIONE “SUGAR TAX”

L'imposta dovuta viene:

- ✓ **determinata sulla base** delle **dichiarazioni mensili** presentate dagli stessi soggetti debitori (entro la fine del mese successivo a quello di riferimento);
- ✓ **versata** entro gli stessi termini di presentazione della dichiarazione mensile.



In caso di:

- **omesso pagamento dell'imposta** → sanzione **dal doppio al decuplo dell'imposta evasa**, comunque **non inferiore a 500 euro**.
- **ritardato pagamento dell'imposta** → sanzione del **30% dell'imposta dovuta**, comunque **non inferiore a 250 euro**.
- **tardiva presentazione della dichiarazione mensile ed altre violazioni** → sanzione **da 500 a 5.000 euro**.

Modalità di attuazione demandate al MEF **entro agosto 2020**

## Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

Rivista la c.d. “web tax” applicabile, dall’**1.01.2020**,  
agli **esercenti** attività d’**impresa** che,  
nel corso di un **anno solare**,  
hanno **realizzato congiuntamente**  
(singolarmente/a livello di gruppo):

ricavi complessivi  
≥ € 750 milioni

ricavi da servizi digitali  
realizzati in Italia  
≥ € 5,5 milioni

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

### Servizi esclusi dalla web tax (non digitali)

- **fornitura diretta di beni/servizi**, nell'ambito di un servizio di **intermediazione digitale**;
- **fornitura di beni/servizi ordinati attraverso il sito web** del relativo fornitore che non svolge funzioni di intermediario;
- **cessione di dati** da parte dei soggetti che forniscono i servizi;
- **svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche** per lo scambio di energia elettrica/gas/certificati ambientali/carburanti e per la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti, nonché ogni altra attività connessa;
- **messa a disposizione di un'interfaccia digitale** il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

### Servizi esclusi dalla web tax (non digitali)

**messa a disposizione di un'interfaccia digitale** utilizzata per gestire:

- sistemi dei regolamenti interbancari ex D.Lgs, n. 385/93 e di regolamento e consegna di strumenti finanziari;
- piattaforme/sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex art. 1, comma 5-octies, lett. c), D.Lgs. n. 58/98;
- attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
- ▪ sedi di negoziazione all'ingrosso ex art. 61, lett. e), D.Lgs. n. 58/98;
- controparti centrali ex art. 1, comma I, lett. w-quinquies), D.Lgs. n. 58/98;
- depositari centrali ex art. 1, comma I, lett. w-septies), D.Lgs. n. 58/98;
- altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione per assicurare sicurezza/qualità/trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

### Individuazione dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale

SONO CONSIDERATI CORRISPETTIVI	NON SONO CONSIDERATI CORRISPETTIVI
<p>quelli versati per <b>entrare in contatto, interagire</b> e allo scopo di <b>facilitare la fornitura diretta di beni/servizi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ quelli versati come <b>corrispettivo della cessione di beni/prestazione di servizi</b> (costituiscono, infatti, operazioni economicamente indipendenti dall'accesso/utilizzazione del servizio imponibile);</li> <li>▪ quelli risultanti dalla <b>messa a disposizione</b> di un'<b>interfaccia digitale</b> che facilita la <b>vendita di prodotti soggetti ad accisa</b>, purchè abbiano un collegamento diretto e inscindibile con il volume/valore di tali vendite.</li> </ul>

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

Un **dispositivo** si considera **localizzato in Italia** principalmente basandosi sull'**indirizzo IP** dello stesso o tramite **altro sistema di geolocalizzazione**



Se il servizio imponibile è fornito in Italia nel corso dell'anno,  
**il totale dei ricavi tassabili sarà dato dal prodotto tra:**

- **la totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali -ovunque realizzati-**  
**X**
- **la specifica percentuale rappresentativa dei soli servizi resi in Italia**



I soggetti passivi dell'imposta dovranno tenere un'**apposita contabilità** per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per effettuare il **calcolo** di cui sopra

# Due nuove imposte (e l'ennesima rivisitazione di un'altra)

## Art. 1, c. 678 – REVISIONE WEB TAX

L'imposta:

si determinata applicando l'aliquota del 3% ai ricavi realizzati in ciascun anno solare (in precedenza, in ciascun trimestre)

va versata entro il 16.02 dell'anno successivo a quello di riferimento (in precedenza, entro il mese successivo a ciascun trimestre).  
Entro il 31.03 dello stesso anno, andrà inoltre inviata anche la dichiarazione annuale relativa all'ammontare dei servizi tassabili (in precedenza, entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta).

E' obbligatoria la tenuta di una contabilità separata nella quale rilevare mensilmente le informazioni relative ai ricavi dei servizi imponibili

# Le novità previste per i «privati»

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 6 – RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Contratti a canone concordato dal 2020		
	Doveva passare al	Ed invece resterà al
Aliquota cedolare secca	15%	10%



**A regime**

**Nessuna estensione al 2020**, invece, per la **cedolare secca sui negozi** di categoria catastale C/1 e relative pertinenze. La disposizione (art. 1, c. 59, Legge n. 145/2018) resta **limitata** ai contratti stipulati **nel 2019**.

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 175, lett. a) – PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Prorogata al 31.12.2020 la detrazione per riqualificazione energetica nelle seguenti %:

**65%**

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:

- con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Acquisto e posa in opera di:

- generatori d'aria calda a condensazione;
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

**50%**

Acquisto e posa in opera di:

- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari;
- impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Sostituzione di:

- impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.



**Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali e per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, la detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2021**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 175, lett. b), n. 1 – PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO

Prorogata al 31.12.2020  
la detrazione  
per interventi di recupero  
del patrimonio edilizio  
di cui all'art. 16-bis, TUIR:

nella misura del 50%

su una spesa massima  
di € 96.000 per  
unità immobiliare



Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. “sisma-bonus”) su edifici ubicati nelle zone a rischio 1, 2 e 3, (compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori) la detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2021

## Art. 1, c. 219-224 – “BONUS FACCIATE”

**Introdotta una detrazione**  
pari al **90%** per le **spese sostenute (senza limiti quantitativi) nel 2020**  
per gli **interventi edilizi** (manutenzione ordinaria inclusa,  
come nel caso di pulitura o tinteggiatura),  
finalizzati al **recupero/restauro della facciata esterna**  
**degli edifici esistenti ubicati in zona A o B**  
(rispettivamente centri storici e aree totalmente/parzialmente edificate,  
di cui al DM LL. PP. n. 1444/1968)

La detrazione è ripartita in **10 quote annuali di pari importo.**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 219-224 – “BONUS FACCIATE”

### Da notare che:

- Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino **interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 % dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del MISE 11 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, ossia l'**intervento dell'ENEA** per:
- ✓ ricevere le richieste di detrazione in via telematica;
  - ✓ definire i requisiti tecnici degli interventi, nonché le procedure e le modalità dei controlli a campione.
- Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono **ammessi al beneficio** esclusivamente gli **interventi** sulle **strutture opache della facciata**, su **balconi** o su **ornamenti e fregi**.

Si fa altresì rinvio al DM 41/98 sugli interventi per recupero edilizio (attuale 16-bis TUIR) presumibilmente per disciplinare aspetti, quali le modalità di pagamento, assenti in questa disposizione. Attualmente non è chiaro se la disposizione abbia effetto anche per i soggetti “non IRPEF”.

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 219-224 – “BONUS FACCIATE”

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 2/E/2020

#### PROFILO SOGGETTIVO

*Sotto il profilo soggettivo - tenuto conto del tenore letterale del citato comma 219, che introduce la detrazione ai fini dell'imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni - la predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.*

*In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al “bonus facciate”) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).*

*La detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute **nel 2020** o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.*

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 219-224 – “BONUS FACCIATE”

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 2/E/2020

#### ESCLUSIONE

L'agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

#### LA «FACCIATA ESTERNA»

L'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 219-224 – “BONUS FACCIATE”

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 2/E/2020

#### AMMESSE

*lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.*

#### NON AMMESSE

*le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.*

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 219-224 – “BONUS FACCIATE”

### I chiarimenti resi dalla Circolare n. 2/E/2020

Ai fini **dell'imputazione delle spese** stesse occorre fare riferimento:

- ✓ per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
- ✓ per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
- ✓ ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 70 e 176 – SCONTO IN FATTURA

Con l'abrogazione dei commi 2, 3 e 3-ter dell'art. 10 del D.L. n. 34/19 vengono eliminate le possibilità di optare:

per la cessione del credito in caso di interventi di recupero volti al conseguimento di risparmio energetico (art. 16-bis, c. 1, lett. h), TUIR)

per lo "sconto in fattura" in presenza di "bonus antisismico"

Resta lo "sconto in fattura" per il bonus sull'efficacia energetica (art. 14, DL n. 63/2013) che, tuttavia, a decorrere dall'1.01.2020 riguarderà esclusivamente *"gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015"* (Linee guida nazionali per la certificazione energetica):

- ✓ realizzati su parti comuni di edifici condominiali;
- ✓ con un importo dei lavori  $\geq 200.000$  €.

## Art. 1, c. 70 e 176 – SCONTO IN FATTURA

Si ricorda che l'Allegato 1 del DM 26.06.2015,  
considera **“ristrutturazione importante di primo livello”**  
l'intervento che

*“oltre a interessare l'involucro edilizio  
con un'incidenza superiore al 50 per cento  
della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,  
comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico  
per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva  
asservito all'intero edificio”.*

# Le novità previste per i «privati»

## BONUS EDILIZI – Cosa non viene modificato

Resta valido per tutto il 2020 (e per il 2021):

**SISMABONUS:** sulle spese riguardanti interventi di **messa in sicurezza statica** delle abitazioni e degli **immobili** a destinazione produttiva situati nelle **zone ad alta pericolosità sismica** (zone sismiche 1, 2 e 3). La detrazione (IRPEF ed IRES), applicabile su un **ammontare massimo di spesa  $\leq$  96.000 euro** per ciascuna unità immobiliare e da ripartire in **5 quote annuali di pari importo**, è pari al:

- 
- **50%**, se non si consegue un miglioramento della classe sismica;
  - **70%** (**75%** su parti comuni **condominiali**), in caso di **riduzione di 1 classe di rischio sismico**;
  - **80%** (**85%** su parti comuni **condominiali**), in caso di **riduzione di 2 classi di rischio sismico**.

Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

## BONUS EDILIZI – Cosa non viene modificato

Resta valido per tutto il 2020 (e per il 2021):

- **SISMABONUS:** per l'**acquisto** (entro 18 mesi dalla fine lavori) di **case antisismiche** ubicate nei **comuni** della **zona a rischio sismico 1, 2 e 3**, **cedute da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare** e **derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione**, anche con variazione volumetrica. Lo sconto sul prezzo di vendita, fino ad un **importo massimo di spesa 96.000 euro**, sarà pari al:
- **75%** in caso di **riduzione di 1 classe di rischio sismico** rispetto all'edificio preesistente;
  - **85%** in caso di **riduzione di 2 classi di rischio sismico** rispetto all'edificio preesistente.

# Le novità previste per i «privati»

## BONUS EDILIZI – Cosa non viene modificato

Restano validi per tutto il 2020 (e anche per il 2021):

- **BONUS UNICO:** per le spese relative agli **interventi su parti comuni** di edifici **condominiali** ricadenti nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica**. La detrazione, fino ad un **ammontare massimo di spesa  $\leq 136.000$  euro** (da moltiplicare per il numero di unità immobiliari componenti l'edificio) e da ripartire in **10 quote annuali** di pari importo, è pari al:
- **80%**, in caso di **riduzione di 1 classe di rischio sismico**;
  - **85%**, in caso di **riduzione di 2 o più classi di rischio sismico**.
- **ECOBONUS:** per gli interventi di **riqualificazione energetica su parti comuni condominiali** (usufruibili anche dagli IACP per alloggi residenziali pubblici di loro proprietà). La detrazione, fino ad un **ammontare massimo di spesa  $\leq 40.000$  euro** (da moltiplicare per il numero di unità immobiliari componenti l'edificio), è pari al:
- **70%** se gli **interventi** interessano più del **25% della superficie disperdente** dell'edificio;
  - **75%** se gli interventi sono finalizzati a **migliorare la prestazione energetica invernale e estiva** e conseguono **determinati standard**.

# Le novità previste per i «privati»

## PROROGA DETRAZIONE BONUS VERDE – DECRETO 1000 PROROGHE

Si evidenzia che, per effetto dell'art. 10 del D.L. n. 162/2019, è stata **prorogata al 31.12.2020 la detrazione IRPEF** (di cui all'art. 1, c. 12, L. n. 205/2017) fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati **interventi di:**

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

nella misura del **36%**, da ripartire in **10 rate annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di sostenimento

su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo** (stesso limite anche per gli interventi su parti comuni condominiali esterne)

comprendenti anche le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati

fruibile a condizione che i **pagamenti** siano effettuati con **modalità tracciabili** (non solo bonifici)

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 118 – CREDITO D'IMPOSTA PER MONITORAGGIO STRUTTURALE IMMOBILI

Riconosciuto un **credito d'imposta** per le **spese** relative all'**acquisizione e predisposizione** dei **sistemi di monitoraggio strutturale continuo** volti ad incrementare il livello di **sicurezza degli immobili**, nel **limite massimo complessivo** di **1,5 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2020 e 2021**



Criteri e procedure per l'accesso al beneficio, così come le modalità di recupero in caso di illegittimo utilizzo e le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti sono da demandare al MEF che, entro 90gg dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà emanare il relativo decreto.

## Art. 1, c. 509 – SPESE PER IMPIANTI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI

La **deducibilità** ex art. 108, comma 1, TUIR  
delle **spese** sostenute per investimenti  
in **nuovi impianti di colture arboree pluriennali**  
(ad esclusione dei costi relativi all'acquisto di terreni)  
è **incrementata del 20%**  
per gli **anni 2020, 2021 e 2022**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 288-290 – MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

Al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, è stato istituito un **“rimborso in denaro”** a favore delle **persone fisiche “private”** maggiorenni residenti in Italia che **effettuano “abituamente” acquisti di beni/servizi tramite strumenti di pagamento elettronici**



**Le modalità di attuazione** (forme di adesione, criteri per l'attribuzione del premio relativamente a volume/frequenza degli acquisti e dei pagamenti elettronici) **sono demandate al MEF (entro il 30.04.2020)**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 710-711 – IVIE E IVAFE PER ENTI NON COMMERCIALI E SOCIETA' SEMPLICI

A decorrere **dal 2020**,  
l'imposta sul valore degli immobili all'estero (**IVIE**)  
a qualsiasi uso destinati  
e l'imposta sul valore di alcune attività finanziarie  
detenute all'estero anche indirettamente (**IVAFAE**),  
**non è più solo in capo alle persone fisiche**  
**ma anche ad enti non commerciali**  
**e società semplici/equiparate** (quadro RW ampliato)



Nel caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali  
siano affidate in gestione/amministrazione ad intermediari residenti  
(esonero compilazione quadro RW), spetterà a questi ultimi  
l'applicazione ed il versamento dell'imposta, dovuta dal contribuente,  
previa apposita provvista (se mancante, gli intermediari  
dovranno darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria).

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 629 – RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

(nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 15 TUIR – decorrenza: spese 2020)

Rimodulazione delle detrazioni IRPEF per oneri in base al reddito complessivo del contribuente (al netto di abitazione principale e relative pertinenze)	Detrazione per intero importo
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intero importo, se <b>reddito complessivo <math>\leq</math> € 120.000</b>;</li> <li>▪ <b><math>[(\text{€ } 240.000 - \text{reddito complessivo})/\text{€ } 120.000]</math></b>, se <b>reddito complessivo <math>&gt;</math> € 120.000</b>.</li> </ul> <p><i>Es. Reddito 200.000. Detrazione 1.000 euro</i>  <math>[(\text{€ } 240.000 - 200.000)/\text{€ } 120.000] = 33\%</math>  <i>Detrazione effettiva 33%(1.000) = 330 Euro</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>interessi passivi su prestiti/mutui agrari</b> (nel limite dei redditi dei terreni);</li> <li>✓ <b>interessi passivi su mutui ipotecari</b> per l'acquisto/costruzione della <b>abitazione principale</b>;</li> <li>✓ <b>spese sanitarie</b>.</li> </ul>

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 679-680 – TRACCIABILITA' DELLE DETRAZIONI

**Subordinato, dal 2020, il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19%**  
per gli oneri di cui all'art. 15 del TUIR  
e delle altre disposizioni normative che la prevedono  
all'avvenuto sostenimento della **spesa** mediante  
**versamenti tracciati** (bancari/postali/diversi ex . 23, D.Lgs. n. 241/97 –  
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)



**Non applicabile per alcune spese sanitarie  
(acquisto medicinali e dispositivi medici, prestazioni SSN)**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 693-694 – RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene riproposta, per i beni posseduti **all'1.01.2020**, la possibilità per persone fisiche/società semplici/enti non commerciali di **rideterminare**, per i beni non detenuti in regime d'impresa, **il costo d'acquisto di:**

terreni edificabili, e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi

partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto

**Entro il 30.06.2020 occorrerà provvedere:**

- ✓ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- ✓ al versamento dell'imposta sostitutiva pari all'**11%** (in precedenza, per partecipazioni non qualificate e terreni, era pari al 10%)

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 695 – IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

Per coloro che intendono **cedere a titolo oneroso beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni e terreni edificabili**, diviene più onerosa la **facoltà** prevista dall'art. 1, c. 496, Finanziaria 2006, **in luogo della tassazione ordinaria**, di **tassare la plusvalenza** realizzata mediante l'applicazione di un'**imposta sostitutiva del 26%** (in precedenza: 20%)



**Si rammenta che, per avvalersene, il cedente deve avanzare apposita richiesta al notaio (soggetto titolato alla relativa riscossione)**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-783 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

PRIMA	ORA
<p style="text-align: center;"><del>Imposta Unica Comunale (IUC): IMU/TASI (+TARI)</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>NUOVA IMU (+ resta la TARI)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>applicabile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ai <b>possessori di immobili</b> (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, ad esclusione;</li> <li>✓ ai <b>proprietari e ai titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie</b>, compreso il <b>genitore assegnatario della casa familiare</b> a seguito di Provvedimento del Giudice;</li> <li>✓ ai <b>locatari di immobili in leasing</b> a decorrere dalla data di stipula <u>e per tutta la durata del contratto</u>;</li> </ul> </li> <li>▪ <b>non applicabile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sull'<b>abitazione principale/assimilata</b> (a meno che non appartenga ad una tra le seguenti categorie catastali: A/1, A/8 o A/9) e sulle <b>relative pertinenze</b> (C/2, C/6 e C/7, max una per categoria)</li> </ul> </li> </ul>

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

### Beneficiari dell'IMU:

```
graph TD; A[Beneficiari dell'IMU:] --> B[Comuni, con riferimento agli immobili insiti, interamente o prevalentemente, sul loro territorio]; A --> C[Stato, per lo 0,76% dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D];
```

**Comuni,**  
con riferimento  
agli immobili insiti,  
interamente o prevalentemente,  
sul loro territorio

**Stato,**  
per lo 0,76% dell'IMU  
derivante dagli immobili  
ad uso produttivo  
classificati nella  
categoria catastale D

**Godono di autonomia impositiva la Regione Friuli Venezia Giulia  
e le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI)**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

### Calcolo base imponibile IMU

Fabbricati  
iscritti in  
catasto

**Rendita** (all'1.01 dell'anno di imposizione) **rivalutata del 5%** X i seguenti **moltiplicatori**:

- **160** per categoria catastale **A** (NO A/10) + **C/2, C/6 e C/7**;
- **140** per categoria catastale **B** e **C/3, C/4 e C/5**;
- **80** per categoria catastale **D/5**;
- **80** per categoria catastale **A/10**;
- **65** per categoria catastale **D** (NO D/5);
- **55** per categoria catastale **C/1**.

Fabbricati  
categoria  
catastale **D**,  
non iscritti  
in catasto

**Valore contabile alla data di inizio di ciascun anno ovvero**, se successiva alla richiesta di attribuzione della rendita, alla **data di acquisizione**, con applicazione di **specifici coefficienti** fissati dal **MEF** purchè tali fabbricati siano interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

Calcolo base imponibile IMU	
Leasing	<p><b>Valore determinato</b> sulla base delle <b>scritture contabili</b> del <b>locatore</b>, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo</p>
Aree fabbricabili	<p><b>Valore venale in comune commercio</b> (all'1.01 dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici) che tenga conto dell'ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche</p>

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

### Calcolo base imponibile IMU

#### In caso di:

- utilizzazione edificatoria dell'area;
- demolizione di fabbricato;
- interventi di recupero ex art. 3, c. 1, lett. c), d) e f), DPR n. 380/2001

**Valore dell'area**, considerata **fabbricabile**, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla **data di ultimazione dei lavori** di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla **data** in cui il **fabbricato** costruito, ricostruito o ristrutturato è **comunque utilizzato**.

Terreni agricoli e non coltivati

**Reddito dominicale** (all'1.01 dell'anno di imposizione) **rivalutato del 25%** X il **moltiplicatore** pari a **135**

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

### Calcolo base imponibile IMU

#### Casi particolari:

- **fabbricati di interesse storico – artistico** di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- **fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati** (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e purchè l'inagibilità/inabitabilità sia attestata);
- **unità immobiliari (NO categorie catastali: A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale** (a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solamente un altro immobile abitativo, nel quale deve risiedere, nello stesso Comune di quello concesso in comodato)

**Ridotta al 50%**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

Tipologia	Aliquota IMU base	Facoltà Comune (con deliberazione)
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze	0,5%	+ 0,1% - fino a zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9, c. 3-bis, DL n. 557/93	0,1%	- fino a zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fino a permanenza di tale destinazione e sempre che non siano locati)	Fino al 2021: 0,1% Dal 2022: Esenti IMU	Entro il 2021 + sino allo 0,25% - fino a zero
Terreni agricoli (tranne casi di esenzione – v. oltre)	0,76%	+ sino a 1,06% - fino a zero
Immobili ad uso produttivo di categoria catastale D	0,86% (di cui 0,76% riservata allo Stato)	+ sino a 1,06% - fino a 0,76%
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	0,86%	+ sino a 1,06% - fino a zero

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

DAL 2020	DAL 2021
<p>Facoltà per i Comuni, limitatamente agli immobili non esentati e previa deliberazione del consiglio comunale, <b>di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 % sino all'1,14 %</b>, in sostituzione della TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019</p>	<p>Facoltà per i Comuni di <b>diversificare le aliquote</b>, limitatamente alle <b>fattispecie individuate</b> con decreto del <b>MEF</b>, da adottare entro 180gg dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45gg dalla data di trasmissione.</p>



**Dagli anni successivi solo riducibile,  
MAI aumentabile**

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

### Esenti IMU

- I **terreni agricoli**:
  - posseduti/condotti da **coltivatori diretti/iap** iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al c. 3 del citato art. 1, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - ubicati nei **Comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448/2001;
  - a immutabile **destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - ricadenti **in aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14.6.93, n. 9.
- i **fabbricati** classificati/classificabili nelle **categorie catastali da E/1 a E/9**
- i **fabbricati** con **destinazione ad usi culturali** di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73
- i **fabbricati** destinati esclusivamente all'**esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

### Esenti IMU

gli **immobili posseduti e utilizzati** da:

- **enti pubblici/privati** diversi dalle società;
- **trust** che non hanno per oggetto esclusivo/principale l'esercizio di attività commerciale;
- **organismi di investimento collettivo del risparmio**, residenti nel territorio dello Stato;



**destinati** esclusivamente allo **svolgimento -con modalità non commerciali-** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione/culto, dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana.

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

### Esenti IMU

- gli **immobili posseduti** dallo **Stato**, dai **comuni**, dalle **regioni**, dalle **province**, dalle **comunità montane**, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del **Servizio sanitario nazionale**, destinati esclusivamente ai **compiti istituzionali** e situati nel territorio di competenza
- i **fabbricati di proprietà della Santa Sede** indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810
- i **fabbricati appartenenti agli Stati esteri** e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

L'imposta è dovuta per anno solare  
in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno  
nei quali si è **protratto il possesso.**



- Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto → **computato per intero.**
- Il giorno di trasferimento del possesso → **computato in capo all'acquirente.** L'imposta del mese di trasferimento è interamente a suo carico se giorni possesso almeno = a quelli del cedente.

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

**Versamento dell'imposta dovuta** da effettuarsi, tramite mod. F24, bollettino postale, piattaforma ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 e altre modalità previste dal Decreto del MEF, in:

**Unica soluzione  
entro il 16.06**

**Due rate**

**Prima rata  
scadenza 16.06**

**Seconda rata  
scadenza 16.12**

pari alla **metà** di quanto dovuto per l'**anno precedente** (a titolo di **IMU e TASI per il 2019**)

a **conguaglio**, sulla base delle **aliquote** pubblicate sul **sito** del Dipartimento delle finanze del **MEF al 28.10** di **ciascun anno**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

**Versamento dell'imposta dovuta** da parte di:

- ✓ **enti pubblici/privati** diversi dalle società;
- ✓ **trust** che non hanno per oggetto esclusivo/principale l'esercizio di attività commerciale;
- ✓ **organismi di investimento collettivo del risparmio**, residenti nel territorio dello Stato;

**Tre rate**

**Prime due rate**  
scadenza 16.06.n e 16.12.n

di pari importo, pari alla **metà** di quanto dovuto per l'**anno precedente** (a titolo di **IMU e TASI per il 2019**)

**Terza rata**  
scadenza 16.06.n+1

a **conguaglio**, sulla base delle **aliquote** pubblicate sul **sito** del Dipartimento delle finanze del **MEF** al **28.10** di **ciascun anno**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 738-784 – UNIFICAZIONE IMU/TASI

### Casi particolari versamento imposta

**Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze + alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o altri enti di edilizia residenziale pubblica**

Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno di durata di tale destinazione; se l'immobile è abitazione principale di **più soggetti passivi**, la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota** per la quale si verifica la destinazione medesima.

**Abitazioni locatate a canone concordato ex L. n. 431/98**

L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è **ridotta al 75%**

### Presentazione dichiarazioni:

- ✓ in generale: **entro il 30 giugno** dell'anno successivo al possesso solo se dovuta;
- ✓ Enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e OICR: **entro il 30 giugno** di ogni anno

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 784-815 – RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

**Estese** anche **agli Enti locali** (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali),  
a partire **dall'1.1.2020**, le **novità**  
(introdotte originariamente per alcuni tributi erariali)  
inerenti la **predisposizione degli atti**  
relativi al procedimento di **riscossione delle entrate**,  
*“attraverso l'individuazione di un unico atto suscettibile  
di diventare titolo esecutivo per la riscossione **forzata**”*



**Di fatto, viene introdotto l'accertamento esecutivo  
anche ai fini della riscossione  
dei tributi degli Enti locali (es. IMU/TASI)  
e delle entrate patrimoniali degli stessi  
(es. rette degli asili e oneri di urbanizzazione)**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 784-815 – RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

### Gli avvisi di accertamento

#### acquistano efficacia di titolo esecutivo

decorso il termine  
per la proposizione del ricorso  
(ovvero, decorsi 60gg  
dalla notifica dell'atto  
per le entrate patrimoniali),  
senza la preventiva notifica  
della cartella di pagamento  
e dell'ingiunzione fiscale

#### non acquistano efficacia di titolo esecutivo

qualora intero debito dovuto < € 10.  
In tal caso il debito resta a carico  
del soggetto moroso e potrà  
essere oggetto di recupero  
tramite accertamento esecutivo  
nel momento in cui, cumulandosi con  
altri debiti maturati successivamente,  
sia superata la predetta soglia.

I nuovi atti esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse il 2020.

Dopo l'esecutività dell'atto per il recupero di importi fino a € 10.000 l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 784-815 – RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

L'avviso di accertamento (e il connesso provvedimento di irrogazione sanzioni) dovranno riportare l'indicazione:

- dell'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni ovvero dell'art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;
- che lo stesso costituisce titolo esecutivo;
- del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

**La decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi e comporta l'immediata riscossione in unica soluzione dell'intero importo ancora dovuto**

# Le novità previste per i «privati»

## Art. 1, c. 784-815 – RIFORMATA LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

Possibilità di ripartizione delle somme dovute (in max 72 rate mensili) concedibile dall'Ente stesso dietro richiesta del debitore in difficoltà

Somme dovute	Rateizzazione
Fino a 100€	//
Da € 100,01 a € 500	Fino a 4 rate mensili
Da € 500,01 a € 3.000	Da 5 a 12 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000	Da 13 a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000	Da 25 a 36 rate mensili
Da € 20.000,01	Da 37 a 72 rate mensili



**Modificabile** dall'Ente purchè, per **debiti > € 6.000,01**,  
la **durata massima** sia **≥ 36 rate mensili**.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, inoltre, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione, l'Ente può concedere *“una sola volta”* una **proroga della dilazione** fino ad un **massimo di 72 rate mensili** (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell'Ente)

# Il nuovo tasso d'interesse legale

# Il nuovo tasso d'interesse legale

## DECRETO MEF DEL 12.12.2019

Con D.M. del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14.12.2019, il MEF ha fissato la nuova misura del **tasso d'interesse legale allo 0,05%**, applicabile a decorrere **dal 1° gennaio 2020**



TASSI LEGALI PRECEDENTI	
<b>2,5%</b>	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013
<b>1%</b>	Dal 01.01.2014 al 31.12.2014
<b>0,5%</b>	Dal 01.01.2015 al 31.12.2015
<b>0,2%</b>	Dal 01.01.2016 al 31.12.2016
<b>0,1%</b>	Dal 01.01.2017 al 31.12.2017
<b>0,3%</b>	Dal 01.01.2018 al 31.12.2018
<b>0,8%</b>	Dal 01.01.2019 al 31.12.2019
<b>0,05%</b>	<b>Dal 01.01.2020 in poi</b>

# Il nuovo tasso d'interesse legale


## DECRETO MEF DEL 12.12.2019

### L'aumento del tasso legale influisce su:

- gli interessi dovuti per la regolarizzazione dei versamenti tramite **ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997)
- gli interessi maturati in caso di **rateizzazione** delle somme dovute nell'ambito degli **istituti deflativi** del contenzioso (acquiescenza all'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione)
- gli interessi maturati in caso di **rateizzazione** delle somme dovute nell'ambito delle **definizioni agevolate** previste dal DL 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018 (pvc, controversie tributarie, avvisi di accertamento o rettifica, avvisi di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio)
- gli **interessi** sui **contratti di mutuo** e quelli che concorrono alla formazione del **reddito d'impresa**;
- la determinazione del valore delle **rendite** perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o **pensioni** a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni **vitalizie**, dei **diritti di usufrutto a vita**
- le **sanzioni civili** previste per l'omesso o ritardato pagamento dei **contributi previdenziali e assistenziali**

## DECRETO DEL 20.12.2019

Per l'adeguamento delle modalità di **calcolo dei diritti di usufrutto** e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi applicabile a decorrere **dal 1° gennaio 2020** si veda il Decreto 20.12.2019



## DECRETO DEL 20.12.2019

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	1900,00
da 21 a 30	1800,00
da 31 a 40	1700,00
da 41 a 45	1600,00
da 46 a 50	1500,00
da 51 a 53	1400,00
da 54 a 56	1300,00
da 57 a 60	1200,00
da 61 a 63	1100,00
da 64 a 66	1000,00
da 67 a 69	900,00
da 70 a 72	800,00
da 73 a 75	700,00
da 76 a 78	600,00
da 79 a 82	500,00
da 83 a 86	400,00
da 87 a 92	300,00
da 93 a 99	200,00